



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini



Allegato n. 2
Deliberazione n. 390
Riunione del. 23/9/24

REGOLAMENTO ORGANICO FEDERAZIONE ITALIANA DANZASPORTIVA E SPORT MUSICALI

TITOLO I – I SOGGETTI DELLA FEDERAZIONE

Articolo 1 – Affiliate, tesserati della FIDESM e Associazioni di categoria

1. Sono soggetti della FIDESM le Affiliate ed i tesserati.
2. Sono Affiliate le società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 1 dello Statuto, che hanno richiesto ed ottenuto il riconoscimento ai fini sportivi e l'affiliazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e del presente regolamento.
3. Sono tesserati le persone fisiche che entrano a far parte della Federazione con una delle qualifiche di cui all'art. 10, comma 1 dello Statuto avendo richiesto ed ottenuto il tesseramento nel rispetto delle modalità, dei termini e delle procedure previste dallo Statuto e dal presente regolamento.
4. La FIDESM può riconoscere nel proprio ambito, ai sensi degli artt. 22, comma 5 bis, dello Statuto CONI e 4, comma 5, dello Statuto Federale, articolazioni associative che abbiano le caratteristiche della diffusa rappresentatività di categorie di tesserati o di affiliati su base nazionale, nonché dell'ordinamento interno a base democratica ed in sintonia con i principi generali dell'ordinamento sportivo e dello Statuto Federale e nel rispetto delle direttive del CONI e del CIP in materia. I compiti che la Federazione può delegare a tali associazioni sono disciplinati dallo Statuto.

CAPO I – LE AFFILIATE

Articolo 2 – AFFILIAZIONE. Definizione, durata, decorrenza e requisiti

1. Le società ed associazioni sportive che intendono praticare la Danzasportiva, il Cheerleading e gli Sport Musicali di cui all'elenco contenuto nell'art. 1, comma 13, dello Statuto, devono affiliarsi alla FIDESM.
2. L'affiliazione ha durata annuale e coincide con la stagione sportiva. La stagione sportiva ha durata dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. L'affiliazione deve essere rinnovata ogni anno secondo le modalità, termini e procedure di cui agli articoli seguenti.
3. Possono chiedere l'affiliazione le società ed associazioni sportive dilettantistiche (di seguito indicate anche congiuntamente "Affiliate" o singolarmente "Affiliata") che siano in sintonia con i principi di cui all'art. 1 e che rispondono ai requisiti ed alle condizioni di cui agli artt. 4 e 5 dello Statuto.

Articolo 3 – Domanda di affiliazione

1. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche possono essere affiliate a condizione che i loro statuti rispettino i requisiti previsti dal Capo I del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i. nonché dalla normativa applicabile in materia presentando domanda di affiliazione alla FIDESM e ottenere il riconoscimento sportivo tramite l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al D.Lgs. 39/2021.
2. Per richiedere ed ottenere l'affiliazione le Affiliate devono presentare apposita domanda nei termini e secondo le modalità definite dal Consiglio Federale, tramite i servizi *online*, ovvero mediante appositi moduli cartacei predisposti dalla Federazione ed eventualmente disponibili anche presso i Comitati Regionali.
3. La domanda di affiliazione dovrà essere inviata dal legale rappresentante. Nell'occasione il legale rappresentante dovrà contestualmente dichiarare di accettare incondizionatamente il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti dallo Statuto.
4. La domanda di affiliazione, a pena di inammissibilità, è corredata:
 - a) dell'atto costitutivo, dello statuto sociale redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 e ss. del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i. e della delibera dell'Assemblea elettiva indicante il conferimento delle cariche;
 - b) della completa denominazione sociale;
 - c) delle generalità ed il recapito dei dirigenti sociali,
 - d) del nome di un tecnico sociale;
 - e) dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale la Federazione è autorizzata a trasmettere ogni comunicazione ufficiale;

f) all'autorizzazione al trattamento dei dati.

L'affiliazione è ammessa a condizione che venga indicata la tipologia di attività amatoriale o amatoriale/agonistica per la quale intende svolgere la disciplina. Durante la stagione sportiva è possibile optare per una tipologia di attività superiore corrispondendo la quota annualmente prevista dal Consiglio Federale. In sede di richiesta di affiliazione le Affiliate sono tenute a comunicare le discipline sportive di cui svolgono attività sportiva, ai fini dell'assegnazione a ciascun Dipartimento per i quali ricorrono i requisiti.

4 bis. Sono comunque possibili successive assegnazioni ad altri Dipartimenti, sussistendone i requisiti.

4 ter. Le Affiliate devono conformarsi al Regolamento *Safeguarding* della Federazione e alle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto delle violenze, degli abusi e discriminazioni emanate dal CONI. Il mancato adeguamento da parte delle Affiliate agli obblighi di cui al precedente periodo ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza.

5. Le Affiliate sono tenute a trasmettere alla Federazione attraverso la procedura informatica e al registro delle associazioni sportive dilettantistiche entro il 31 gennaio nell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la modifica, ferma restando l'iscrizione presso ulteriori registri, tutte le eventuali successive modifiche statutarie, nonché il cambio di sede sociale o di recapito postale e ogni variazione dei componenti dei propri organi sociali, unitamente alle relative delibere assembleari. In difetto, la variazione intervenuta non può essere ritenuta efficace, ai fini sportivi e dei rapporti sorti in ambito federale.

6. La domanda di affiliazione, unitamente agli altri documenti, può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno. In caso di accoglimento, l'affiliazione decorrerà dalla data di validazione della domanda on line.

7. Espletate le formalità di cui innanzi, la società/associazione sportiva è legittimata a svolgere attività federale.

8. Possono chiedere di aderire alla FIDESM, senza avere la qualifica di associazione affiliata, le associazioni che svolgono attività promozionale della Danzasportiva, del Cheerleading e degli Sport Musicali, senza avere i requisiti o la natura per conseguire l'affiliazione (gli "Aderenti"). Gli Aderenti sono disciplinati dall'art. 5, commi 4 e 5, dello Statuto.

Articolo 3bis – Domanda di riaffiliazione

1. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate devono, annualmente confermare la loro adesione alla Federazione mediante la riaffiliazione, nei termini e con le procedure approvate dal Consiglio Federale, entro il 31 agosto di ogni anno.

Le domande pervenute oltre il termine anzi detto, sono comunque ammesse con il pagamento della mora il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Federale.

Non potranno procedere alla riaffiliazione le Affiliate che abbiano pendenze economiche riferite all'anno precedente e che pertanto dovranno essere regolarizzate alla data di presentazione della domanda di riaffiliazione.

1 bis. Si applica il comma 4 ter del precedente art. 3 del presente Regolamento.

2. La domanda di riaffiliazione deve avvenire seguendo la modalità informatica per la trasmissione di tutta la modulistica ed i documenti ad eccezione dell'atto costitutivo e dello statuto che dovranno essere nuovamente inviati solo ogni qualvolta siano state apportate variazioni.

3. La mancata presentazione della domanda di riaffiliazione entro la fine del mese di febbraio di ogni anno comporta, a tutti gli effetti, la decadenza automatica del rapporto di affiliazione con la Federazione. Ogni successiva richiesta di riammissione, se accolta, equivale a nuova affiliazione, indipendentemente dal mantenimento, in capo all'Associazione, del medesimo codice delle Affiliate.

Articolo 3 ter – Accoglimento e rigetto delle domande di affiliazione e riaffiliazione

1. L'accoglimento e il rigetto delle domande di affiliazione/riaffiliazione sono di competenza del Consiglio Federale e si ritengono perfezionate con la procedura *online*.

2. L'eventuale provvedimento di rigetto della domanda di affiliazione verrà notificato, da parte della Segreteria Federale, alla società/associazione sportiva a mezzo posta elettronica certificata.

3. In caso di revoca o diniego di affiliazione e/o riaffiliazione, gli interessati potranno presentare ricorso alla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett n) dello Statuto CONI.

Articolo 4 – Denominazione dell'associazione. Sede legale

1. Le Affiliate possono scegliere qualsiasi denominazione, purché la stessa non sia in contrasto con le vigenti disposizioni dello Stato, con i principi di decenza e moralità. In tal caso il Consiglio Federale potrà richiedere la modifica della denominazione anche nei casi in cui questa è lesiva dell'onore della Federazione. Analogamente potrà essere richiesta la modifica della denominazione qualora la stessa possa creare confusione con la denominazione adottata prioritariamente da altra Affiliata avente sede nella stessa regione.
2. La sede delle società o associazioni sportive risultante dai moduli di prima affiliazione o riaffiliazione è la sola valida a tutti gli effetti nei confronti della FIDESM.
3. Gli atti ufficiali della FIDESM per i quali non siano previste particolari modalità di notifica, si intendono conosciuti dalle Affiliate all'atto della loro pubblicazione sul sito internet ufficiale della Federazione.
4. Le variazioni della sede sociale e/o di recapito postale, eventualmente deliberate dalle società ed associazioni sportive nel rispetto dei propri statuti, dovranno essere comunicate entro 20 giorni alla Ufficio del Tesseramento FIDESM mediante la procedura informatica *online*. L'Ufficio del Tesseramento, verificata la ritualità della comunicazione, provvederà ad annotare la variazione tramite la struttura federale.
5. La sede sociale determina l'appartenenza al relativo Comitato Regionale.
6. Delle variazioni di cui al presente articolo e/o dei cambi di denominazione va data comunicazione al CONI, al registro delle associazioni sportive dilettantistiche entro il 31 gennaio nell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la modifica, ferma restando l'iscrizione presso ulteriori registri e a Sport e Salute per le modifiche da apportare ai relativi Registri. La variazione dovrà inoltre essere inserita nella dichiarazione prevista dall'art. 6, comma 3, D.Lgs. 39/2021.

Articolo 5 – Diritti e doveri delle Affiliate

1. Con la domanda di affiliazione o riaffiliazione, le Affiliate si impegnano ad osservare ed a far osservare ai propri tesserati della FIDESM tutte le disposizioni dell'ordinamento federale e, in particolare, a:
 - a) esercitare l'attività con lealtà, probità e correttezza, rispettando i principi, le norme e le consuetudini sportive e salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport;
 - b) osservare e far osservare ai propri dirigenti, soci ed associati, tesserati della FIDESM, le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti federali e rispettare e far rispettare le deliberazioni e le decisioni adottate dagli Organi, Centrali o Periferici, della stessa nel rispetto delle funzioni attribuite, astenendosi inoltre da qualsiasi forma pubblica di protesta;
 - c) svolgere fondamentalmente e prioritariamente attività agonistica e amatoriale organizzata dalla FIDESM;
 - d) assicurare agli atleti assistenza tecnica, morale e sanitaria consentendo loro di partecipare alle manifestazioni federali autorizzate;
 - e) comunicare e inoltrare agli atleti le convocazioni disposte per i raduni e per la composizione delle rappresentative nazionali, gli avvisi di convocazione delle assemblee federali, nonché ogni ulteriore comunicazione a qualsiasi titolo inerenti o relativi a tecnici e atleti.
 - f) in caso di organizzazione di manifestazioni sportive, devono provvedere agli adempimenti previsti dalle norme di legge per l'espletamento del servizio di ordine pubblico e assistenza sanitaria;
 - g) rispettare e far rispettare le norme statali e del CONI in materia di tutela sanitaria dell'attività sportiva e antidoping;
 - h) mettersi a disposizione degli Organi, Centrali e Periferici, per collaborare al regolare svolgimento delle manifestazioni organizzate direttamente dalla Federazione o dagli Organi Federali Periferici o da altre Associazioni;
 - i) notificare ai propri tesserati, sottoposti a procedimenti disciplinari o colpiti da provvedimenti disciplinari, le comunicazioni e le sanzioni adottate dai competenti Organi di Giustizia Federale e farle osservare;
 - j) provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali delle somme dovute alla FIDESM per qualsiasi causa, impegnandosi, altresì, e regolare ogni pendenza verso la FIDESM e verso le altre Affiliate in caso di cessazione per qualunque motivo dall'affiliazione.

- k) consentire all'utilizzo, per i fini istituzionali federali, dei dati personali ed anagrafici ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 2016/679;
 - l) garantire la custodia presso di sé della specifica autorizzazione all'utilizzo, per i fini istituzionali federali, dei dati personali ed anagrafici dei tesserati ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 2016/679.
 - m) garantire la custodia presso di sé della specifica idoneità sanitaria richiesta per il tipo di attività esercitata sulla base di quanto previsto dalle norme statali e federali in materia di tutela sanitaria, impedendo ogni attività federale, agonistica o di allenamento, agli atleti che non si pongano in regola con l'obbligo delle suddette certificazioni mediche;
 - n) indirizzare eventuali reclami, esposti o denunce esclusivamente agli Organi Federali competenti. L'invio di tali atti ad organismi diversi da quelli competenti costituisce violazione disciplinare sanzionabile;
 - o) dotarsi di un indirizzo PEC cui ricevere ogni comunicazione;
2. Gli Affiliate hanno diritto:
- a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b) di partecipare all'attività agonistica ufficiale, nazionale o internazionale, secondo quanto previsto dai regolamenti federali, prendendo parte alle gare di campionato organizzate o autorizzate dalla FIDESM ed alle gare internazionali organizzate, o comunque approvate, dalle federazioni internazionali cui la FIDESM è affiliata o è da queste riconosciuta;
 - c) di organizzare manifestazioni della Danzasportiva, del Cheerleading e degli Sport Musicali in conformità delle disposizioni dettate dai competenti organi federali e dagli organismi internazionali.
3. Si applicheranno alle società ed associazioni sportive le eventuali previsioni in materia di affiliazione e riaffiliazione che dovessero essere emanate dalla Giunta Nazionale del CONI. Tali previsioni prevalgono in caso di contrasto con altre disposizioni previste dalle presenti carte federali.

Articolo 6 – Fusioni tra associazioni/società

1. In caso di fusione propria fra due o più associazioni/società affiliate, la associazione/società risultante dall'operazione di fusione potrà assumere la denominazione di una qualsiasi delle precedenti affiliate, ovvero una nuova denominazione sociale. La associazione/società risultante dall'operazione di fusione si darà un proprio statuto e nuovi organi sociali.
- 1 bis. In caso di fusione per incorporazione fra due o più associazioni/società affiliate, la associazione/società risultante dall'operazione di incorporazione mantiene statuto e Consiglio Direttivo originari. Può indifferentemente mantenere la propria denominazione, ovvero assumere quella dell'Affiliata incorporata o una nuova denominazione.
- 1 ter. In caso di fusione propria, la associazione/società risultante dall'operazione di fusione fruisce dell'anzianità più favorevole e acquista conseguentemente i diritti sportivi di maggior grado tra quelli posseduti dalla/e affiliata/e interessata/e dalla fusione. In caso di fusione per incorporazione, l'associazione o la società risultante dall'operazione di incorporazione mantiene l'anzianità federale e i diritti sportivi dell'affiliata incorporante.
2. Le fusioni o incorporazioni – sottoposte all'approvazione del Consiglio federale – possono essere effettuate solamente tra Affiliate aventi sede nella stessa regione ed in regola con i pagamenti, a qualsiasi titolo, nei confronti della Federazione.
3. Alla domanda devono essere allegate, in copia autentica, i verbali delle assemblee delle associazioni/società con la relativa deliberazione, lo statuto e l'atto costitutivo della associazione/società che sorge dall'operazione di fusione o incorporazione.
4. La delibera di approvazione della FIDESM esplica efficacia dalla data della sua adozione; tale delibera deve essere comunicata a tutti i tesserati delle Affiliate interessate, ai fini di quanto stabilito dal successivo comma. Inoltre, va data comunicazione al CONI per le modifiche da apportare al registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche.
5. Gli atleti ed i tecnici tesserati per le Affiliate interessate dall'operazione di fusione o incorporazione possono, entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al precedente punto 4, chiedere di trasferirsi ad altra Affiliata, nel rispetto delle modalità e procedure di cui al presente regolamento. In mancanza di richiesta di trasferimento il vincolo sportivo permane con la associazione/società risultante dall'operazione di fusione o incorporazione sino alla naturale scadenza annuale.

Articolo 7 – Cessazioni e sospensioni

1. Le Affiliate cessano di far parte della FIDESM per uno dei casi previsti dall'art. 9 dello Statuto.
2. Le cessazioni di appartenenza alla FIDESM sono dichiarate con provvedimento del Consiglio Federale.
3. La cessazione del rapporto di affiliazione comporta, oltre agli effetti di cui all'art. 9, commi 3, 4 e 5 dello Statuto, anche la conseguenza dello svincolo d'ufficio degli atleti.
4. La cessazione di appartenenza alla FIDESM comporta la perdita di ogni diritto nei confronti della Federazione stessa. La cessazione non esime comunque l'Affiliata dall'adempimento degli obblighi non ancora assolti e dal pagamento dei debiti assunti nei confronti della FIDESM o di altre Affiliate o di altri tesserati nel corso del periodo di affiliazione.
5. I componenti del Consiglio Direttivo o del diverso organo di amministrazione in carica all'atto della cessazione della qualità di affiliato sono personalmente e illimitatamente responsabili, in via tra loro solidale, dell'adempimento degli obblighi previsti dal precedente comma 4.
6. I predetti non possono assumere incarichi o ricoprire cariche dirigenziali all'interno di altre Affiliate, associazioni o organismi sportivi fino all'integrale soddisfacimento degli obblighi in questione. In caso contrario, il Consiglio Federale della FIDESM può respingere o revocare l'affiliazione della nuova società o associazione che li abbia nominati.
7. Un'Affiliata può presentare al Consiglio Federale, entro gli stessi termini per la presentazione della domanda di riaffiliazione, una domanda di legittima sospensione dall'affiliazione stessa, per la documentata impossibilità a svolgere attività sportiva federale. La concessione della sospensione sarà comunicata a mezzo PEC. La sospensione può essere concessa per un massimo di dodici mesi consecutivi. Tale periodo non influisce sull'anzianità federale maturata sino alla data della sospensione, ma nel periodo di sospensione non matura ulteriore anzianità, né può essere esercitato il diritto di voto nelle eventuali assemblee federali.

Articolo 8 – Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza sociale nei confronti della FIDESM spetta al Presidente o a coloro ai quali un tale potere sia riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli Statuti sociali, purché risultino regolarmente tesserati come Dirigenti per l'anno in corso, alla Federazione stessa.
2. È fatto divieto, in base all'art. 11 del D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della FIDESM.

CAPO II – I TESSERATI

Articolo 9 – Soggetti tesserati

1. Possono entrare a far parte della FIDESM:
 - a) gli atleti;
 - b) i tecnici;
 - c) i dirigenti federali, nazionali e territoriali;
 - d) i dirigenti ed i soci delle Affiliate;
 - e) gli ufficiali di gara;
 - f) i medici ed i collaboratori sanitari, federali e sociali;
 - g) gli amatori.

Ad essi si aggiungono i Giudici sociali di cui all'art. 10, comma 3, dello Statuto Federale.

2. All'atto del tesseramento, ad ogni tesserato è attribuito uno degli *status* indicati al precedente comma. L'attribuzione dello *status* dipende dal ruolo ricoperto e dalle qualifiche del tesserato all'interno della Federazione, ed è conferito sulla base di quanto previsto dallo Statuto Federale, dal presente Regolamento, dal Regolamento del Settore Tecnico e dagli altri Documenti Federali vigenti.
3. L'Atleta maggiorenne, purché non tesserato in classe C o D, può conseguire una qualifica tecnica limitatamente al primo livello di Istruttore Federale / Aiuto Allenatore, acquisendo il duplice *status* di tecnico e di atleta.
4. Ai fini della partecipazione alle attività federali elettive, incluse le Assemblee, il tesserato munito di duplice *status* potrà esercitare il proprio diritto al voto limitatamente ed esclusivamente al suo



status di atleta. In ogni caso, l'attribuzione del duplice *status* non determina un duplice tesseramento.

5. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.

Il tesseramento dei soggetti di cui al periodo precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

Articolo 10 – IL TESSERAMENTO. Definizione, decorrenza, durata e requisiti

1. Il tesseramento è l'atto mediante il quale le persone fisiche sono ammesse a far parte della FIDESM, assumendo una delle qualifiche di cui all'art. 10, comma 1 dello Statuto.

2. Il tesseramento ha validità coincidente con la stagione sportiva, vale a dire dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

3. Il primo tesseramento può essere richiesto in qualunque momento dell'anno e, se concesso, è efficace con decorrenza immediata e sino al 31 agosto di ogni anno.

4. Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, gli atleti, i dirigenti ed i soci delle Affiliate, i tecnici, i giudici sociali e le figure previste dai regolamenti federali entrano a far parte della FIDESM all'atto dell'accoglimento della richiesta di tesseramento nominativamente avanzata dall'Affiliata di appartenenza e a condizione che l'Affiliata richiedente risulti regolarmente affiliata o riaffiliata.

5. I dirigenti federali entrano a far parte della FIDESM, con tale *status*, all'atto della loro elezione o nomina.

6. I tecnici, gli ufficiali di gara e i giudici sociali, i medici ed i collaboratori sanitari entrano a far parte della FIDESM all'atto del loro inquadramento nelle rispettive qualifiche o ruoli federali.

7. Il presidente Onorario ed i soci d'onore entrano a far parte della FIDESM all'atto della loro proclamazione da parte dell'Assemblea Nazionale.

8. Il tesseramento degli sportivi stranieri è inoltre effettuato nel rispetto delle disposizioni e dei limiti disposti dai provvedimenti del CONI nel caso di visti sportivi.

In particolare, le società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate possono tesserare cittadini appartenenti all'Unione Europea senza limitazioni di numero. Possono inoltre essere tesserati cittadini extracomunitari nel rispetto della vigente legislazione in materia.

9. I cittadini stranieri che abbiano conseguito la cittadinanza italiana vengono parificati ai cittadini italiani ad ogni effetto regolamentare e normativo.

10. La validità del tesseramento, rilasciata agli atleti stranieri extracomunitari, è subordinata alla validità del permesso di soggiorno in Italia.

11. Gli amatori entrano a far parte della FIDESM mediante tesseramento individuale, senza vincolo sportivo o associativo con alcuna Affiliata. Si applica per quanto compatibile il successivo art. 11.

Articolo 11 – Procedure per il tesseramento

1. Il tesseramento degli atleti, dei tecnici, dei dirigenti sociali e dei soci delle Affiliate avviene esclusivamente tramite l'Affiliata di appartenenza. È vietato firmare più di una richiesta di tesseramento nella medesima stagione sportiva.

Il tesseramento, se non diversamente stabilito, può avvenire tramite l'Affiliata o direttamente alla Federazione, salvo quanto previsto dal precedente art. 10, comma 11.

2. La tessera federale, anche in formato elettronico, viene rilasciata dietro pagamento di una quota annuale il cui importo è fissato dal Consiglio Federale.

La tessera federale non prevede, di norma, la fotografia. In tal caso per svolgere qualsiasi attività federale deve essere presentato, a richiesta, un documento valido di riconoscimento.

3. La procedura telematica per il tesseramento è approvata dal Consiglio Federale.

4. Un'Affiliata non può richiedere tesseramenti fino a quando non abbia provveduto alla propria riaffiliazione ed al pagamento di eventuali pendenze dell'anno agonistico precedente.

5. Il tesseramento decorre dal momento in cui è stata ultimata con esito positivo la procedura on line. Dallo stesso momento ha luogo il vincolo di cui al successivo articolo 12.

6. Qualunque variazione allo *status* del tesserato, purché consentita dalle norme federali – quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: trasferimento di Affiliata, cambio di classe – deve essere attivata per mezzo della procedura telematica.



7. Con il primo tesseramento viene attribuito un codice numerico, associato al codice fiscale del soggetto, che rimane invariato per tutto il periodo di tesseramento, anche in caso di trasferimento di Affiliata.

8. Il tesseramento può essere sospeso a seguito di:

- a) carenze nella documentazione;
- b) provvedimenti disciplinari emessi dagli Organi federali competenti;
- c) sopraggiunta mancanza dell'idoneità sportiva.

9. Il tesseramento può essere annullato a seguito di:

- a) fornitura di generalità false;
- b) doppio tesseramento in Italia e/o all'estero;
- c) omissione o alterazione della documentazione allegata alla domanda di tesseramento.

10. Il Presidente di ciascuna Affiliata deve garantire di aver ricevuto e deve conservare le richieste di tesseramento con firma autografa del tesserato se maggiorenne o, in caso di minorenni, di coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale.

La firma non autentica del tesserato o del genitore in calce al documento di tesseramento o la non veridicità dei dati in esso contenuti comporta la sospensione immediata dall'attività nonché il deferimento del Presidente della società alla procura federale.

Dovrà essere apposta la firma di autorizzazione per il trattamento dei dati per le finalità istituzionali della Federazione ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 2016/679 e l'autorizzazione dovrà essere acquisita in originale e conservata per ogni eventuale verifica.

11. Si applicheranno anche le eventuali previsioni in materia di tesseramento che dovessero essere emanate dalla Giunta Nazionale del CONI. Tali previsioni prevalgono in caso di contrasto con altre disposizioni previste dalle presenti carte federali.

Articolo 12 – Vincolo sportivo

1. Il vincolo tra l'atleta e l'Affiliata che ne chiede il tesseramento sorge quando la richiesta di tesseramento è accettata dall'Organo federale. Esso è regolamentato secondo la legislazione vigente e ha durata coincidente con quella del tesseramento, salvo i casi di cui al successivo art. 15.

2. Ogni tesserato è tenuto a rispettare il vincolo sportivo per tutta la durata dello stesso o comunque, fino alla data di concessione dell'autorizzazione ad eventuale trasferimento.

Articolo 13 – Categorie di tesserati

1. Gli Atleti sono classificati, ai fini dell'inquadramento nelle attività sportive federali programmate, nelle categorie stabilite dai Regolamenti Tecnici da sottoporre ad approvazione della Giunta Nazionale del CONI.

2. I tecnici, gli Ufficiali di Gara e i Giudici Sociali, sono classificati in base al livello raggiunto nei percorsi di formazione stabiliti dai Regolamenti del settore tecnico e del settore arbitrale federale.

3. Sono tesserati nella categoria di dirigenti sociali il Presidente, i componenti del direttivo delle Affiliate, per i quali sia richiesto il tesseramento federale.

3bis. Sono tesserate nella categoria di amatori le persone fisiche che svolgono attività ludico-motoria e amatoriale, in maniera non organizzata e non continuativa, classificate e individuate dai Regolamenti tecnici di ciascuna disciplina sportiva federale.

4. Nell'ambito di una stessa Affiliata è consentito, anche in corso di anno agonistico, il cambio di *status*, previo nulla osta concesso dalla Federazione su richiesta dell'interessato, secondo le modalità di cui al precedente art. 11, comma 6.

5. È vietato il tesseramento per più Affiliate, anche se in differenti categorie.

6. Le variazioni di cui al comma 4 del presente articolo se poste in essere da coloro che sono eletti rappresentanti di categoria ai fini della partecipazione con diritto di voto alle assemblee federali, comportano la decadenza dalla qualifica di delegato.

7. Ai fini della validità del tesseramento, in caso di pluralità di richieste, prevale la prima pervenuta in Federazione in ordine di tempo. L'inoltro di più richieste di tesseramento, in violazione dei principi di cui al presente articolo, costituisce comunque illecito disciplinare sanzionabile dagli organi della Giustizia Federale.

Articolo 14 – Tesseramento dell'atleta alla scadenza del vincolo

1. L'atleta che, alla naturale scadenza del vincolo, desidera tesserarsi per altra Affiliata deve sottoscrivere per quest'ultima una richiesta di tesseramento.

Articolo 15 – Trasferimento dell'atleta prima della scadenza del vincolo

1. L'atleta tesserato presso una Affiliata può trasferirsi presso un'altra Affiliata anche durante il corso dell'anno sportivo.

2. L'associazione di appartenenza può opporsi al nuovo tesseramento per altra Affiliata da parte dell'atleta solo nel caso in cui e sino a quando il richiedente non abbia soddisfatto eventuali pendenze economiche nei confronti della Affiliata. A tale scopo, la richiesta di cambio Affiliata deve obbligatoriamente essere portata a conoscenza dell'Affiliata di provenienza mediante invio di lettera di dimissioni a mezzo PEC e perfezionate con procedura telematica. Trascorsi 15 giorni dalla data della ricezione della richiesta l'Affiliata di provenienza che non abbia comunicato l'opposizione motivata, non potrà più avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'atleta né della nuova Affiliata che ne ha richiesto il tesseramento.

3. Le eventuali opposizioni sono decise dal Consiglio federale in occasione della sua prima riunione utile.

Articolo 16bis – Passaggio di un tesserato ad una nazione straniera

1. L'atleta o ufficiale di gara o Giudice Sociale, che intenda tesserarsi in una Federazione straniera riconosciuta dalla Federazione Internazionale di cui la FIDESM è membro, deve presentare richiesta di svincolo alla FIDESM.

2. La FIDESM deve esprimersi entro 30 giorni secondo la procedura prevista dal Regolamento di riferimento.

3. Per gli atleti di interesse nazionale l'autorizzazione/comunicazione di svincolo potrà contenere limitazioni allo svolgimento dell'attività sportiva internazionale secondo quanto disposto nei regolamenti internazionali.

4. All'atto del consenso al passaggio l'atleta, il tecnico o ufficiale di gara o Giudice Sociale, perde la qualifica di tesserato ed è fatto divieto proporre altra forma di tesseramento sino a quando l'atleta o ufficiale di gara o Giudice Sociale, risulti "ceduto" ad altra Federazione straniera.

5. La non osservanza di tale norma comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari.

Articolo 16 – Diritti e doveri dei tesserati

1. Con il tesseramento alla FIDESM, i tesserati soggetti dell'ordinamento sportivo, sono tenuti al rispetto dei medesimi doveri previsti dall'art. 6 dello Statuto a carico delle Affiliate nonché ad osservare i principi del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI e del Codice etico adottato dalla FIDESM.

In particolare, il tesserato è tenuto a:

- a) mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, proibità e correttezza, rispettando i principi, le norme e le consuetudini sportive e salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport;
- b) osservare e far osservare le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti federali e rispettare e far rispettare le deliberazioni e le decisioni adottate dagli Organi Centrali o Periferici assunte nella sfera di rispettiva competenza, astenendosi inoltre da qualsiasi forma pubblica di protesta;
- c) svolgere fondamentalmente e prioritariamente attività agonistica e amatoriale organizzata dalla FIDESM;
- d) i tesserati di classe B, A (e relative sottoclassi), AS e PD, non possono partecipare ad attività di Danzasportiva, di Cheerleading e di Sport Musicali, non federale, di organizzazioni che assegnano il titolo di Campione in quanto l'attribuzione dello stesso è prerogativa della Federazione Italiana Danzasportiva e Sport Musicali, fatto salvo quanto previsto dal CONI relativamente all'attività degli Enti di promozione sportiva riconosciuti;
- e) mettersi a disposizione degli Organi Centrali e Periferici per collaborare al regolare svolgimento delle Manifestazioni organizzate direttamente dalla Federazione o dagli Organi Federali Periferici o affidate, per l'organizzazione, ad altre Affiliate;
- f) rispondere, se selezionato, alle convocazioni della Federazione per far parte delle rappresentative nazionali italiane;

- g) osservare i provvedimenti disciplinari, le sanzioni adottate dai competenti Organi di Giustizia Federale e farle osservare;
 - h) provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali delle somme dovute alla FIDESM per qualsiasi causa, impegnandosi, altresì, e regolare ogni pendenza verso la FIDESM e verso le altre Affiliate in caso di cessazione per qualunque motivo dal tesseramento;
 - i) indirizzare eventuali reclami, esposti o denunce esclusivamente agli Organi Federali competenti. L'invio di tali atti ad organismi diversi da quelli competenti costituisce violazione disciplinare sanzionabile.
2. I tesserati hanno il diritto:
- a) di partecipare all'attività federale per il tramite delle rispettive Affiliate o attraverso il ruolo federale di appartenenza;
 - b) di concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali, centrali e periferiche;
 - c) i tecnici e gli atleti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 12, comma 2, dello Statuto, hanno inoltre il diritto di voto nelle sessioni elettive di cui all'art. 51 dello Statuto per l'elezione degli atleti e tecnici delegati a partecipare alle assemblee federali in rappresentanza della relativa componente.
3. Con la richiesta di tesseramento, il tesserato si impegna ad accettare incondizionatamente lo Statuto, i regolamenti e le decisioni degli organi federali ed accetta altresì di partecipare a tutte le attività sportive della FIDESM.
4. Con l'instaurazione del rapporto di tesseramento, la FIDESM provvede, nel rispetto e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, alla copertura assicurativa per gli infortuni personali degli atleti.

Articolo 17 – Cessazione del tesseramento

1. Il tesserato cessa di far parte della FIDESM:
- a) per dimissioni o rinuncia;
 - b) per mancato rinnovo della tessera federale;
 - c) per decadenza o cessazione a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - d) per ritiro della tessera, conseguente alla sanzione disciplinare della radiazione inflitta dai competenti organi federali di giustizia a seguito di gravi violazioni delle norme federali;
 - e) nei casi di cessazione dell'affiliazione dell'Affiliata di appartenenza previsti dall'art. 9 dello Statuto.
2. I tesserati delle Affiliate che hanno cessato di far parte della FIDESM o che hanno presentato domanda di sospensione, hanno facoltà di tesserarsi per altra Affiliata, segnalando però che l'Affiliata di provenienza non è più affiliata o che versa in situazione di sospensione.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE FEDERALE

CAPO I – ASSEMBLEA NAZIONALE

Articolo 18 – Disposizioni generali. Convocazione, Ordine del giorno, candidature, ricorsi avverso l'attribuzione di voto.

1. Disposizioni generali. Le Assemblee Nazionali si distinguono in Generali e di Categoria. Le Assemblee Nazionali Generali possono essere convocate in seduta ordinaria o straordinaria e possono svolgersi in forma elettronica a distanza, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 25 dello Statuto. Le Assemblee Nazionali di Categoria sono convocate nel solo caso di cui all'art. 17 dello Statuto.

2. Convocazione. L'avviso di convocazione dell'Assemblea nazionale deve essere formulato e diramato secondo le modalità, i termini e le procedure di cui all'art. 18 dello Statuto. L'avviso di convocazione non è inviato alle Affiliate e/o ai rappresentanti atleti o tecnici che risultino non in regola con il pagamento della quota di affiliazione, riaffiliazione o di tesseramento e che stiano scontando sanzioni disciplinari di squalifica o di inibizione inflitte dagli Organi federali.

I rappresentanti delle Affiliate non aventi diritto al voto che, ai sensi dell'art. 23, comma 2 dello Statuto, possono partecipare alle Assemblee con la sola facoltà d'intervento, non hanno diritto a ricevere l'avviso di convocazione, in quanto non compongono l'Assemblea.

Alla comunicazione di convocazione sono allegati, di norma:

- a) l'invito a partecipare;
- b) la bozza del modulo di delega da stampare su carta intestata o con timbro in calce dell'affiliato delegante ai sensi dell'art 24 dello Statuto e 19 del presente regolamento;
- c) l'elenco degli aventi diritto a voto;
- d) eventuali altre disposizioni ed informazioni.

Avverso l'erroneo o l'omesso inserimento nell'elenco degli aventi diritto al voto può essere proposto ricorso dagli interessati ai sensi del successivo paragrafo 6).

3. Ordine del giorno. L'Ordine del giorno viene predisposto dal Consiglio Federale e deve prevedere come contenuto necessario:

- a) i bilanci programmatici di indirizzo per il quadriennio successivo, in caso di Assemblea quadriennale elettiva;
- b) la relazione del Consiglio Federale e quella del Collegio dei Revisori dei Conti, nel caso di Assemblea straordinaria per l'approvazione del bilancio;
- c) le elezioni alle cariche federali nei casi ed alle scadenze previste dallo Statuto.

Possono essere inclusi nell'Ordine del giorno delle Assemblee argomenti richiesti dalle Affiliate, purché tali richieste pervengano alla Segreteria Generale almeno 15 giorni della data fissata per l'Assemblea. La richiesta, scritta e motivata, deve essere indirizzata alla Segreteria Generale, a mezzo PEC o con lettera raccomandata e deve essere previamente approvata dal Consiglio Federale.

4. Candidature. I tesserati, in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 72 dello Statuto, che intendono candidarsi alla carica elettiva centrale di Presidente Federale o di Consigliere Federale devono far pervenire la propria candidatura, accompagnata da dichiarazione autografa di possesso dei requisiti di eleggibilità, per iscritto, con allegato un documento di identità in corso di validità, con le modalità prescritte dall'art. 75 dello Statuto alla Segreteria Generale, almeno 40 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea.

Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali. Non è consentita la presentazione della candidatura per più cariche elettive, anche se diverse.

La Segreteria Generale, vagliate le candidature sotto il profilo dell'ammissibilità, predispone le apposite liste suddivise per cariche da eleggere e predisposte in ordine alfabetico, provvedendo alla occorrente pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet federale con *link* diretto dalla *home-page* almeno 30 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea.

Qualora la Segreteria Generale verifichi, a qualsiasi titolo, l'irregolarità di una candidatura, ne dà motivata comunicazione telegrafica al candidato, che ha facoltà di proporre ricorso ai sensi del successivo paragrafo 6).

Nel caso che il candidato non proponga ricorso, la Segreteria Generale dispone l'esclusione dello stesso dall'elenco dei candidati.

Le liste aggiornate e definitive devono essere consegnate al Presidente dell'Assemblea.

Copie degli elenchi devono essere esposti nella sala assembleare per tutto il periodo della votazione.

Coloro che, in possesso dei requisiti, intendono candidarsi per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, devono presentare alla Segreteria Generale, almeno 40 giorni prima dell'effettuazione dell'Assemblea Generale, la loro candidatura, corredata da dichiarazione sottoscritta di possesso dei requisiti di eleggibilità.

5. Partecipazione. Possono partecipare alle Assemblee i soggetti di cui all'art. 23 dello Statuto, che rientrino nelle condizioni ivi previste. Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, le Affiliate iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al D.Lgs. 39/2021 i quali rivestano tale qualifica da almeno 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea, a condizione che nel medesimo periodo, abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva ufficiale della Federazione stabilita dai programmi federali. Ai fini della definizione del carattere di continuità dell'attività sportiva il diritto di voto è attribuito ai soggetti di cui al precedente periodo che abbiano effettivamente dimostrato la partecipazione di propri atleti ad almeno una competizione ufficiale organizzata dalla FIDESM. A tal fine è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito dei programmi federali nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla Federazione.

Sono "competizioni ufficiali" quelle organizzate dalla FIDESM e stabilite dai programmi federali, anche per il tramite dei propri comitati territoriali o, previa specifica autorizzazione del Consiglio Federale, delle associazioni e società affiliate o enti convenzionati, per l'assegnazione del titolo di Campione Provinciale, Regionale e Italiano (di categoria e/o assoluto). Tutte le restanti competizioni sono definite "competizioni non ufficiali".

6. Ricorsi avverso l'errato od omissivo inserimento negli elenchi degli aventi diritto a voto o avverso la non ammissione di una candidatura

6.1 Impugnazione della Tabella Voti

Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione secondo le modalità e le regole uniformi disciplinate dalla Giunta Nazionale del CONI con apposito regolamento pubblicato sul proprio sito istituzionale.

6.2. Impugnazione delle candidature

Avverso l'esclusione dalle candidature è ammessa impugnazione secondo le modalità e le regole uniformi disciplinate dalla Giunta Nazionale del CONI con apposito regolamento pubblicato sul proprio sito istituzionale.

L'elenco definitivo è comunque affisso nei locali assembleari.

Articolo 19 – Esercizio della rappresentanza delle Affiliate. Deleghe

1. Esercizio della rappresentanza delle Affiliate (delega "interna"). I Presidenti delle Affiliate possono esercitare in Assemblea la legale rappresentanza del sodalizio solo personalmente o mediante un altro componente il Consiglio Direttivo della stessa Affiliata munito di delega scritta rilasciata dal Presidente stesso e corredata dell'indicazione della carica rivestita dal delegato.

Eventuali modifiche nella composizione del Consiglio direttivo di un'Affiliata avente diritto a voto, se non ancora notificate alla FIDESM ai sensi del precedente art. 4, devono essere certificate attraverso la presentazione, in sede di Verifica Poteri, del verbale di assemblea dell'Affiliata con cui è stata deliberata la sostituzione.

2. Deleghe (delega "esterna"). Ciascuna Affiliata può farsi rappresentare in Assemblea da un'altra Affiliata avente diritto al voto, mediante delega scritta redatta dal legale rappresentante dell'Affiliata delegante a favore del Presidente dell'Affiliata delegata o, in caso di impedimento, al Dirigente in carica che lo sostituisce, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 24 dello Statuto.

3. Disposizioni comuni. Le deleghe previste all'art. 24 dello Statuto, a pena di inammissibilità:

- a) devono essere conferite per iscritto ed essere compilate utilizzando, salvo casi di giustificato impedimento, l'apposito modulo predisposto ed inviato in allegato all'avviso di convocazione dell'Assemblea debitamente stampato su carta intestata o con timbro in calce dell'affiliato delegante.
- b) devono contenere le generalità e la copia del documento di colui il quale dalla documentazione depositata presso la Segreteria Generale alla data di svolgimento dell'Assemblea, risulti essere legale rappresentante dell'Affiliata delegante
- c) La denominazione dell'Affiliata delegata e le generalità del suo legale rappresentante.

Nelle Assemblee Nazionali, i rappresentanti degli atleti e dei tecnici, eletti nelle rispettive sessioni elettive regionali di categoria, devono partecipare direttamente e non possono ricevere né rilasciare deleghe. In caso di impedimento a partecipare gli stessi potranno essere sostituiti da un supplente, che sarà individuato nel candidato risultando secondo in graduatoria per numero di voti. I rappresentanti eletti per la componente tecnica (atleti/tecnici) non possono partecipare alle Assemblee Nazionali in rappresentanza dell'Affiliata di appartenenza.

Qualora nel corso del quadriennio, il rappresentante eletto per la componente atleti o tecnici sia nel frattempo divenuto Presidente dell'Affiliata, potrà partecipare all'Assemblea federale per esercitare la rappresentanza di categoria, a condizione che l'Affiliata di appartenenza sia rappresentata, in forza di delega interna, da un componente del Consiglio Direttivo.

Le limitazioni alla possibilità di ricevere delega da parte dei Presidenti e Consiglieri dei Comitati Regionali, di cui all'art. 24 dello Statuto valgono con riferimento alle Assemblee territoriali di rispettiva competenza. I Presidenti ed i Consiglieri Regionali in occasione delle Assemblee regionali non possono rappresentare associazioni e società né direttamente, né per delega.

È ammesso il rilascio di al massimo due deleghe da parte degli atleti e dei tecnici a favore di altri atleti o tecnici della medesima categoria e della stessa Regione di appartenenza nelle sessioni elettive regionali di categoria.

Articolo 20 – Commissione Verifica Poteri

1. La Commissione Verifica Poteri (CVP) svolge i compiti previsti dall'art. 20 dello Statuto.
2. Essa è composta da almeno tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti nominati dal Consiglio Federale. I membri la CVP non possono essere scelti tra i candidati alle cariche elettive.
Nell'Assemblea Nazionale Generale celebrata in funzione elettiva il Presidente della Commissione Verifica Poteri è individuato dal Consiglio Federale d'intesa con il CONI.
3. Ove parte dei componenti la Commissione non diano disponibilità per effettuare la verifica Poteri in occasione dei lavori assembleari, la Commissione stessa può essere integrata da altri soggetti, in possesso di idonee capacità ed esperienza.
4. La Commissione termina le sue funzioni allorché la presidenza dell'Assemblea dà inizio alle operazioni di voto.
5. La Commissione ha il compito di verificare il diritto di partecipazione e di esercizio del voto.
6. La Commissione deve redigere sommario verbale e riferire, in apertura di Assemblea, su tutte le posizioni che ha considerato irregolari ai fini della partecipazione e del diritto di voto, nonché su tutte le contestazioni relative.
7. La Commissione è il solo organo competente a constatare la validità dell'Assemblea.
8. Eventuali contestazioni sulle decisioni adottate dalla Commissione vengono risolte dall'Assemblea immediatamente dopo l'insediamento della presidenza.

Articolo 21 – Operazioni di verifica poteri

1. Il Segretario Generale della FIDESM consegna alla Commissione:
 - a) l'elenco delle Affiliate aventi diritto a voto distinti per Regione;
 - b) l'elenco dei rappresentanti della componente atleti aventi diritto a voto;
 - c) l'elenco dei rappresentanti della componente tecnici aventi diritto a voto;
2. La Commissione, all'atto del suo insediamento nella sede, data ed ora fissati, constatato che il materiale consegnato corrisponde a quanto previsto al precedente comma 1, inizia le procedure di propria competenza e compila il verbale per quanto dallo stesso previsto nel corso delle operazioni preliminari;
3. terminate le operazioni di cui al precedente comma 2, la Commissione, all'ora fissata nell'avviso di convocazione, dichiara aperte le procedure di verifica poteri e consente l'accesso degli aventi diritto a voto.
4. Per ciascun partecipante, verificata la regolarità dell'invito e della delega eventualmente allo stesso conferita, e constatato che lo stesso sia incluso nel rispettivo elenco, la Commissione preliminarmente procede alla sua identificazione tramite valido documento munito di fotografia e tessera federale
5. Effettuato il controllo sul numero degli accreditati e dei corrispondenti voti validamente presenti, la Commissione rimette al Presidente dell'Assemblea un verbale riepilogativo delle operazioni di verifica poteri, salvo aggiunte che potranno essere effettuate nel corso dell'Assemblea nel caso dell'arrivo di aventi diritto a partecipare all'Assemblea successivo all'inizio della stessa.

Articolo 22 – Svolgimento dei lavori assembleari

1. L'Assemblea è dichiarata aperta dal Presidente Federale, o da chi ne fa le veci, che ne assume la presidenza provvisoria.
2. L'Assemblea prende atto della relazione della Commissione sulle operazioni di verifica poteri, contenente l'indicazione dei quorum per la validità dell'Assemblea stessa in prima e seconda convocazione.
3. Subito dopo, su invito del Presidente Federale in funzione di Presidente provvisorio, gli aventi diritto a voto procedono alla elezione dell'Ufficio di Presidenza. L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente e da un Segretario.
Nell'Assemblea Nazionale Generale, celebrata in funzione elettiva, il Presidente è indicato dal Consiglio federale, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea.
Per l'elezione dell'Ufficio di Presidenza è ammesso il voto palese e per alzata di mano e il voto per acclamazione.
Nel caso si debba procedere ad elezioni, l'Assemblea elegge la Commissione Scrutinio, composta da un Presidente e da due componenti, cui è affidato il compito di scrutinare i voti. In nessun caso

possono fare parte della Commissione di Scrutinio i componenti del Consiglio federale, i candidati alle cariche federali o i componenti la Commissione Verifica Poteri.

Non possono fare parte dell'Ufficio di Presidenza i componenti del Consiglio federale o della Commissione Scrutinio, i candidati alle cariche federali o i componenti la CVP.

L'Ufficio di Presidenza, così eletto, si insedia nelle funzioni.

4. L'Assemblea procede alla risoluzione di eventuali controversie insorte in sede di verifica poteri relative alla partecipazione ed al diritto di voto. Tali controversie vengono decise con votazione a maggioranza semplice con l'astensione della parte interessata.

5. Al termine di questa fase, il Presidente dell'Assemblea passa alla trattazione delle materie oggetto dell'Ordine del giorno, seguendo lo stesso ordine, salvo diversa delibera dell'Assemblea e, in relazione a ciascuna delibera, dispone l'inizio delle operazioni di voto.

6. L'Assemblea, salvo i casi di cui al successivo art. 24, delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi dagli intervenuti. Le deliberazioni sono assunte a voto palese, per alzata di mano o a mezzo sistemi informatici equipollenti e controprova nei casi dubbi, salvo diversa decisione del Presidente dell'Assemblea. La relativa verifica è compito del segretario e degli scrutatori. Il Presidente dell'Assemblea comunica il risultato. La votazione per acclamazione richiede l'unanimità. Nel calcolo della maggioranza dei voti espressi non si tiene conto delle astensioni.

7. Il Presidente dell'Assemblea ha il compito di:

- a) dirigere i lavori dell'Assemblea stessa;
- b) concedere o togliere la parola a quanti intendano intervenire o intervengano sugli argomenti posti all'Ordine del giorno;
- c) fissare la durata massima ed il numero degli interventi;
- d) accettare o no mozioni d'ordine e porle in discussione determinandone la precedenza;
- e) determinare il sistema di votazione, tenendo conto di quanto previsto all'art. 26 dello Statuto;
- f) effettuare la proclamazione degli eletti;
- g) dichiarare esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'Ordine del giorno e dichiarare chiusa l'Assemblea al termine dei lavori;
- h) concedere una replica (una sola) alla risposta effettuata dal relatore sull'argomento trattato; in tal caso però è concessa la contro replica al relatore.
- i) sospendere i lavori dell'Assemblea, sia per esigenze di ordine materiale, sia per necessità di consultazione reciproca dei partecipanti.
- j) aggiornare l'Assemblea ad altra data qualora non si siano esaurite le discussioni dell'ordine nelle giornate previste dalla convocazione.
- k) controllare la rispondenza stesura del verbale dell'Assemblea e convalidare tutti gli atti ad essa relativi.

8. Il Segretario dell'Assemblea ha il compito di redigere il verbale della stessa e di sottoscriverlo, unitamente al Presidente dell'Assemblea e agli scrutatori.

9. Il Vicepresidente ha il compito di coadiuvare il Presidente ed eventualmente di sostituirlo in caso di impedimento momentaneo o definitivo.

Articolo 23 – Disposizioni particolari per le elezioni

1. Le votazioni in occasione dell'Assemblea Nazionale celebrata in funzione elettiva avvengono mezzo di strumenti elettronici o informatici, purché gli stessi garantiscano la segretezza del voto ed il rispetto dei principi in materia di votazioni previsti nello Statuto e nel presente Regolamento, nonché nel rispetto delle modalità e regole uniformi disciplinate dalla Giunta Nazionale del CONI con apposito regolamento pubblicato sul proprio sito istituzionale.

2. L'inizio delle operazioni di voto è proclamato dal Presidente dell'Assemblea.

3. Le votazioni procedono secondo il seguente ordine:

- a) Presidente della Federazione;
- b) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) Consiglieri Federali.

4. Gli aventi diritto a voto, a seguito della prima chiamata, votano, per il Presidente della Federazione e, a seguito della seconda chiamata, con votazioni separate, per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e, distintamente per ciascuna categoria, per i Consiglieri federali delle rispettive categorie.

*Alessandro Cherubini*

Dopo la votazione per il Presidente Federale, viene effettuato subito il relativo scrutinio, con proclamazione del risultato. In caso di necessità di procedere a successiva votazione di ballottaggio, la stessa sarà chiamata prima delle altre votazioni.

5. Gli aventi diritto al voto sono ammessi alle urne previa verifica dell'accredito ricevuto e previa sottoscrizione nell'apposito elenco, in corrispondenza del proprio nominativo.

6. All'atto dell'ammissione alle urne l'avente diritto al voto riceve le schede (ovvero lo strumento equipollente per l'espressione del voto nel caso di votazione elettronica). Le schede per l'elezione dei Consiglieri Federali sono distinte per ciascuna delle tre categorie ed i rappresentanti (rappresentanti di Affiliate ovvero rappresentanti tecnici o rappresentanti atleti) ricevono solo quella relativa alla votazione di propria competenza. Tutti gli aventi diritto al voto, presenti in Assemblea, invece, ricevono le schede per la votazione del Presidente federale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

7. Le preferenze da indicare sono:

- a) una per la votazione relativa all'elezione del Presidente della Federazione;
- b) fino ad un massimo del numero pari a quello dei posti disponibili per la votazione relativa all'elezione dei consiglieri federali nelle diverse componenti;
- c) una per la votazione relativa all'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

8. L'espressione palese del voto determina la nullità dello stesso.

9. All'ora indicata dal Presidente dell'Assemblea le operazioni di voto sono dichiarate ufficialmente chiuse. Gli elettori ancora presenti nel seggio hanno comunque diritto di votare.

Articolo 24 – Operazioni di scrutinio

1. Immediatamente dopo la chiusura di ciascuna votazione la Commissione Scrutinio inizia le operazioni di scrutinio, in forma pubblica, seguendo l'ordine delle votazioni indicato al precedente art. 23. Il computo dei voti è affidato agli scrutatori sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea.

2. Nel verbale di scrutinio, rispettivamente per ciascuna votazione, deve essere riportato il numero dei votanti, il numero di preferenze ottenuto da ciascun candidato, il numero delle schede bianche ed il numero delle schede nulle.

3. È definita scheda bianca quella nella quale non siano riportate annotazioni di alcun genere.

4. È definita scheda nulla quella che non consenta la chiara identificazione della volontà dell'elettore o che contenga un numero di preferenze superiore a quello consentito, ovvero che sia tale da permettere l'identificazione dell'elettore stesso.

5. Delle schede bianche o nulle, come pure di ogni controversia insorta al riguardo, deve essere fatta specifica menzione sul verbale di scrutinio. In caso di contrasto circa la validità di una scheda il Presidente dell'Assemblea esprime al riguardo giudizio insindacabile.

6. Al termine delle operazioni la Commissione Scrutinio redige un elenco definitivo dei candidati e dei voti da ciascuno ottenuti.

7. Per le elezioni a cariche federali vengono eletti nell'ordine coloro i quali hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti ottenuti, si procede a ballottaggio.

8. Al fine di garantire il rispetto del principio stabilito all'art. 30, comma 2 dello Statuto, si procede, nell'ordine, allo scrutinio delle votazioni delle componenti tecnici, atleti e società sportive, avendo conto che in ogni caso ai rappresentanti atleti è riservato un posto per genere.

Se all'esito dello scrutinio non sarà integrata la presenza di tre componenti di genere diverso, i candidati in rappresentanza delle Affiliate che avranno riportato il minor numero di voti lasceranno il posto ai candidati di genere diverso che abbiano riportato il maggior numero di voti, nel numero occorrente al raggiungimento della quota prescritta.

Nel rispetto del principio di buon funzionamento e di continuità dell'attività federale, la mancanza di un numero di candidature di genere diverso pari al minimo di tre non comporta la nullità dell'elezione e dell'Assemblea, ma l'organo risultante dell'elezione rimane incompleto.

9. Tra i consiglieri federali atleti, ove non risulti tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, è comunque eletta la candidata atleta donna che ha riportato il miglior piazzamento.

10. Fa eccezione l'elezione del Presidente Federale il quale dovrà riportare, in ogni caso, anche di ballottaggio, la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli, fatte salve le previsioni di cui all'art. 74, comma 3, dello Statuto.

11. Le schede di votazione devono essere conservate ed allegate agli atti dell'Assemblea.

12. Al termine delle operazioni di scrutinio deve essere consegnato alla Segreteria Generale un plico contenente:

- a) il verbale delle operazioni di scrutinio;
- b) l'elenco delle Affiliate aventi diritto al voto;
- c) l'elenco delle Affiliate aventi diritto a partecipazione;
- d) l'elenco dei delegati della componente atleti avente diritto a voto;
- e) l'elenco dei delegati della componente tecnici avente diritto a voto;
- f) le deleghe presentate;
- g) le schede elettorali scrutinate per ciascuna votazione.

Articolo 25 – Verbale dell'Assemblea

1. Il verbale dell'Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario, è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e fa fede assoluta dei fatti e degli interventi accaduti nel corso dello svolgimento dei lavori assembleari.

2. Al verbale sono allegati il verbale dei lavori della Commissione Verifica Poteri e quello della Commissione Scrutinio, ovvero la equipollente documentazione reportistica in caso di utilizzo di sistemi informatizzati.

3. Ciascun partecipante, avente diritto a voto all'Assemblea Nazionale ed ogni rappresentante di Associazione ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.

4. Copia del verbale di cui al comma 1 è trasmessa al CONI.

Articolo 26 – Impugnazione della validità delle Assemblee Nazionali o delle deliberazioni assunte dalle stesse

1. Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate dal Tribunale federale su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o Affiliate titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.

2. Avverso la validità delle Assemblee Nazionali o delle deliberazioni assunte dalle stesse può essere presentato ricorso secondo le modalità e procedure di cui all'art. 48 *quinques* del Regolamento di Giustizia federale.

CAPO II – ORGANI CENTRALI

Articolo 27 – Presidente. Vicepresidenti

1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Nazionale in conformità a quanto previsto dallo Statuto. È organo della FIDESM di cui esercita la legale rappresentanza in tutte le sedi ove ciò sia richiesto.

2. Il Vicepresidente Vicario e l'altro Vicepresidente sono eletti dal Consiglio Federale, di cui fanno parte, nella prima riunione utile del Consiglio Federale dopo l'Assemblea Nazionale Elettiva. I due Vicepresidenti decadono per revoca motivata dell'incarico dal Consiglio Federale. Nella stessa riunione si provvederà all'elezione dei sostituti.

Articolo 28 – Consiglio federale

1. La composizione, la durata, i casi di decadenza, le integrazioni e le competenze sono regolate negli artt. 29, 30, 31, 32, 33 e 34 dello Statuto.

2. Nella lettera di convocazione, da inoltrarsi secondo le modalità previste dall'art. 32, comma 2, dello Statuto, deve essere precisato l'Ordine del giorno dei lavori, la data, l'ora ed il luogo della riunione.

3. La convocazione deve essere effettuata almeno 3 giorni prima della data stabilita per la seduta. Nello stabilire l'Ordine del giorno il Presidente avrà presente le proposte formulate per iscritto dai componenti il Consiglio Federale.

L'avviso di convocazione deve essere inviato anche ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

4. Le riunioni del Consiglio Federale sono valide quando risulti presente la maggioranza dei suoi componenti in carica.

5. Le votazioni sono effettuate per appello nominale o per alzata di mano.

In caso di parità numerica dei voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

6. Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.

La riunione può essere effettuata anche in via telematica o mediante altro idoneo strumento di comunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione ed intervenire in tempo reale.

In tal caso il verbale contenente gli interventi dei componenti viene sottoscritto nella successiva riunione e le deliberazioni assunte sono valide ove riportino l'indicazione del voto espresso e la sottoscrizione del Presidente e del Segretario Generale.

7. Le deliberazioni del Consiglio Federale sono verbalizzate a cura del Segretario Generale. Esse devono essere compiutamente motivate e contenere, oltre ai riferimenti normativi eventualmente necessari, l'indicazione dell'organo proponente, lo svolgimento dell'istruttoria (ivi incluse le valutazioni di ordine tecnico che si richiedano in relazione all'argomento trattato) nonché, in caso di oneri a carico del bilancio federale, l'indicazione della copertura finanziaria.

Le delibere possono prevedere il termine e le eventuali condizioni cui debba essere sottoposta la loro esecutività. In ogni altro caso, esse si intendono immediatamente esecutive. Le delibere di interesse generale sono rese pubbliche per mezzo di comunicati della Federazione ed entrano in vigore all'atto della pubblicazione anche sul solo sito internet federale.

8. Il verbale può essere approvato seduta stante o nella seduta consiliare immediatamente successiva.

Articolo 29 – Consiglio di presidenza

1. La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento del Consiglio di Presidenza sono regolate negli artt. 37 e 38 dello Statuto.

2. Al Consiglio di Presidenza possono essere delegate dal Consiglio Federale la gestione degli affari correnti, nonché le competenze – non esclusive – di cui all'art. 31, comma 2 dello Statuto.

3. Le riunioni del Consiglio di Presidenza sono valide quando risultino presenti almeno tre componenti, tra i quali il Presidente Federale.

4. Le votazioni sono effettuate per appello nominale o per alzata di mano. In caso di parità numerica dei voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

5. Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.

La riunione può essere effettuata anche in via telematica o mediante altro idoneo strumento di comunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione ed intervenire in tempo reale.

In tal caso il verbale contenente gli interventi dei componenti viene sottoscritto nella successiva riunione e le deliberazioni assunte sono valide ove riportino l'indicazione del voto espresso e la sottoscrizione di tutti i componenti.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per il funzionamento del Consiglio federale.

Articolo 30 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. La composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti sono stabiliti dagli artt. 39, 40 e 41 dello Statuto.

2. Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente.

3. In caso di urgenza il preavviso può essere limitato a 3 giorni ed è ammessa anche la convocazione telegrafica o telefonica.

4. Delle riunioni è redatto un processo verbale sottoscritto dal Presidente, da trascrivere in un apposito registro delle adunanze e deliberazioni.

Articolo 31 – La Consulta dei Presidenti degli Organi Periferici

1. La Consulta di cui all'art. 42 dello Statuto ha funzioni propositive e consultive e discute, quando convocata, sugli argomenti iscritti all'Ordine del giorno, esprimendo sugli stessi argomenti parere non vincolante.

2. Gli argomenti da iscrivere all'Ordine del giorno sono proposti da almeno il 20% dei componenti la consulta. Ad essi vanno aggiunti gli argomenti ritenuti opportuni dal Consiglio Federale.

3. La Consulta è convocata e presieduta dal Presidente Federale. È validamente riunita qualunque sia il numero dei componenti presenti. Il Consiglio Federale, nella riunione in cui delibera l'Ordine del giorno della successiva consulta può nominare un Consigliere coordinatore e relatore.

4. I lavori della Consulta sono preparati, istruiti e diretti dall'Ufficio di coordinamento territoriale, composto da tre membri nominati dal Consiglio Federale in rappresentanza, rispettivamente, del Nord, del Centro e del Sud del paese.

Il loro incarico è annuale. L'Ufficio di Coordinamento si occupa di predisporre ed approfondire i temi e gli argomenti da proporre al Consiglio Federale affinché siano inseriti nell'Ordine del giorno della successiva consulta. L'Ufficio può, altresì, fungere da organismo coordinatore per la raccolta delle sottoscrizioni dei componenti della Consulta, di cui al comma 2 del presente articolo, per l'indicazione degli argomenti da inserire all'Ordine del giorno.

CAPO II BIS – ALTRI ORGANI CENTRALI

Articolo 31 bis – Disciplina dei Dipartimenti

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, dello Statuto, sono istituiti presso la FIDESM i seguenti Dipartimenti:

- a) il Dipartimento Danza Sportiva;
- b) il Dipartimento Cheerleading e Chœrsport;
- c) il Dipartimento Majorette;
- d) il Dipartimento Aerial Dance e Pole Dance e Jump Rope;
- e) il Dipartimento Danzasportiva e Sport Musicali per Tutti.

2. Fermo quanto previsto dallo Statuto, l'organizzazione, il funzionamento e la gestione di ciascun Dipartimento sono regolate dal rispettivo Regolamento di Dipartimento, adottato ai sensi del successivo art. 31 ter del presente Regolamento.

3. Fermo quanto previsto dallo Statuto, ogni Dipartimento è dotato di autonomia organizzativa e tecnica, nell'ambito delle risorse economico-finanziarie ad esso assegnate dal Consiglio Federale in sede di approvazione del bilancio preventivo annuale della FIDESM, o in sede di variazioni allo stesso.

4. L'attivazione del Dipartimento Majorette è subordinato al riconoscimento da parte del CONI in favore della FIDESM della relativa disciplina sportiva.

Articolo 31 ter – Regolamento di Dipartimento

1. Ciascun Dipartimento predisporre e approva, secondo le modalità previste dal successivo art. 31 quinquies, un proprio Regolamento di Dipartimento e lo trasmette entro 15 giorni dalla sua approvazione al Consiglio Federale per l'approvazione. A tal fine, il Consiglio di Dipartimento tiene conto dello *Standard di Regolamento di Dipartimento* di cui all'allegato A al presente Regolamento Organico. Se approvato dal Consiglio Federale, il Regolamento di Dipartimento è promulgato dal Presidente Federale e successivamente pubblicato sul sito federale. Il Regolamento di Dipartimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito federale, salvo diversamente stabilito.

2. Alle modifiche del Regolamento di cui al comma 1, si applica la medesima procedura per la sua predisposizione e approvazione.

3. Il Regolamento di Dipartimento elenca le discipline sportive per le quali svolge le funzioni di cui all'art. 43, comma 5, dello Statuto, nei limiti previsti dallo stesso e dal presente Regolamento Organico.

4. Il Regolamento di Dipartimento regola il funzionamento del relativo Dipartimento, secondo le specificità delle proprie discipline, fermo quanto previsto dallo Statuto, dal presente Regolamento Organico e dal Regolamento di Giustizia, nonché dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità e da ogni Regolamento centrale della FIDESM.

Articolo 31 quater – Assemblea di Dipartimento

1. Le Assemblee di Dipartimento svolgono le funzioni di cui all'art. 43, comma 4, dello Statuto. Esse possono altresì svolgere le ulteriori funzioni attribuite dai Regolamenti di Dipartimento, nei limiti dello Statuto e del presente Regolamento Organico.

2. L'Assemblea di Dipartimento è indetta dal Consiglio Federale e convocata dal Presidente Federale. Il Consiglio Federale ne determina il luogo e la data di svolgimento e gli argomenti da porre all'Ordine del giorno, nel rispetto delle disposizioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Colligati
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

3. Le Assemblee di Dipartimento sono costituite dai Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto, ai sensi dell'art. 7, comma 2, dello Statuto, che svolgono l'attività sportiva deputata a ciascun Dipartimento. A tal fine, si intende per attività sportiva continuativa la partecipazione ad almeno due competizioni ufficiali organizzate dalla FIDESM. Sono ammesse deleghe nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 24, dello Statuto.

4. Alle Affiliate che praticano discipline sportive afferenti a più Dipartimenti, è riconosciuto il diritto di voto in ciascuna Assemblea di Dipartimento, fermo il rispetto dei requisiti di cui al precedente comma.

5. Per tutto quanto non previsto valgono, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento previste per l'Assemblea Nazionale.

Articolo 31 quinquies – Consiglio di Dipartimento

1. Fermo quanto previsto dagli artt. 43, commi 4, 5, 6 e 7, e 80 dello Statuto, il Consiglio di Dipartimento è composto da 7 componenti. Il Consiglio di Dipartimento è composto da 9 componenti ove nel Dipartimento il numero di Affiliati sia maggiore di 200 affiliati. Alle riunioni del Consiglio di Dipartimento possono essere invitati senza diritto di voto dal Presidente di Dipartimento atleti, atlete o tecnici delle discipline sportive deputate al Dipartimento. Per quanto non disciplinato si applicano, nei limiti della compatibilità, le disposizioni di cui all'art. 30 dello Statuto.

2. I Consigli di Dipartimento svolgono le funzioni di cui all'art. 43, comma 5, dello Statuto, nonché tutte le altre funzioni delegate dal Consiglio Federale o previste dal presente Regolamento Organico o dal Regolamento di Dipartimento, nei limiti dello Statuto.

3. I Consigli di Dipartimento, inoltre, formulano l'indicazione di cui all'art. 31, comma 2, lett. p), dello Statuto, per la nomina dei Delegati Regionali per le Regioni nelle quali le Affiliate che praticano le discipline sportive deputate al Dipartimento siano uguali o superiori a 10.

4. I Consigli di Dipartimento possono altresì richiedere al Consiglio Federale, con richiesta motivata, l'indicazione dell'Assemblea di Dipartimento.

5. Il Consiglio di Dipartimento è costituito con il numero non inferiore alla maggioranza dei suoi Componenti, incluso il Presidente, e approva le delibere a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente di Dipartimento. La delibera di approvazione del Regolamento di Dipartimento e quella per ogni sua modifica è approvata con maggioranza di due terzi dei Componenti aventi diritto al voto.

6. Si applica, per quanto compatibile, l'art. 33 dello Statuto.

Articolo 31 sexies – Presidente di Dipartimento

1. Il Presidente di Dipartimento è eletto dall'Assemblea di Dipartimento secondo quanto disciplinato dai rispettivi Regolamenti, nei limiti di quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento. Si applicano per quanto compatibili e se non diversamente disciplinati le norme statutarie in materia di elezione del Presidente Federale.

2. Il Vice-presidente viene nominato dal Consiglio di Dipartimento nella sua prima riunione utile, e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso.

3. Il Presidente coordina il Consiglio di Dipartimento e lo rappresenta nel Consiglio Federale, secondo quanto previsto dall'art. 32 dello Statuto e svolge tutte le altre funzioni delegate dal Consiglio Federale o previste dal presente Regolamento Organico o dal Regolamento di Dipartimento, nei limiti dello Statuto.

4. Il Presidente di Dipartimento partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Federale.

Articolo 31 septies – Direttore di Dipartimento

1. I Direttori di Dipartimento di cui all'art. 31, comma 2, lett. cc), dello Statuto, svolgono nell'ambito dei Dipartimenti in cui sono istituiti e nominati, le funzioni di coordinamento delle attività dipartimentali con l'attività centrale e degli organi territoriali della Federazione, nonché tutte le altre funzioni delegate dal Consiglio Federale o previste dal presente Regolamento Organico o dal Regolamento di Dipartimento, nei limiti dello Statuto.

2. Il Consiglio Federale ha facoltà altresì di istituire e nominare un Direttore unico anche per più Dipartimenti.

CAPO III – ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

REGOLAMENTO ORGANICO

Federazione Italiana Danzasportiva e Sporti Musicali

Articolo 32 – Norme generali

1. L'organizzazione federale periferica è articolata in Comitati periferici da istituire in ogni circoscrizione regionale o provinciale.
2. In ogni Regione con almeno 10 Affiliate aventi diritto al voto è costituito un Comitato Regionale la cui competenza si estende sul territorio regionale e che ha sede nel capoluogo della Regione.

Articolo 33 – Norme comuni sulle Assemblee periferiche

Le Assemblee periferiche Regionali si distinguono in Ordinarie e Straordinarie e sono regolate dagli artt. 49, 50 e 52 dello Statuto.

1. Convocazione. In merito alla convocazione si applica l'art. 18, comma 1 dello Statuto.

Alla convocazione deve essere allegata l'elenco degli aventi diritto al voto fornito dalla Segreteria Generale.

Si applicano, inoltre, nei limiti di compatibilità e salvo diversa previsione espressa, le disposizioni previste dal presente regolamento in materia di Assemblee Nazionali, ordinarie o straordinarie. L'Ordine del giorno delle Assemblee periferiche deve essere predisposto dal Consiglio del Comitato periferico. Il verbale dell'Assemblea deve essere immediatamente rimesso alla Segreteria Generale.

2. Candidature. Per concorrere alle cariche degli Organi Periferici, le candidature, da inoltrarsi ai competenti Comitati Regionali, devono essere presentate per iscritto almeno 20 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea presso la sede del Comitato nel rispetto delle modalità e procedure indicate all'art. 75 dello Statuto e 18, comma 4 del presente Regolamento. Le stesse devono essere accompagnate da una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti prescritti. L'Organo periferico, vagliate le candidature sotto il profilo dell'ammissibilità, predispone le apposite liste suddivise per cariche e predisposte in ordine alfabetico, provvedendo alla occorrente pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet del Comitato Regionale e immediato invio alla Segreteria Generale almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

3. Ricorsi avverso l'errato od omissivo inserimento negli elenchi degli aventi diritto al voto o avverso la non ammissione di una candidatura.

Gli interessati possono avanzare ricorso al Consiglio Federale sia per omissivo o errato inserimento nell'elenco degli aventi diritto al voto, sia per l'esclusione di una candidatura.

Il ricorso deve essere proposto al Consiglio Federale e depositato a mezzo posta elettronica certificata presso la Segreteria Generale, a pena di irricevibilità, entro e non oltre 3 giorni dal momento della pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto o della comunicazione di non ammissione della candidatura, con atto sottoscritto dall'interessato. Il ricorso deve essere, in pari data, a pena di inammissibilità, notificato anche agli eventuali controinteressati e la prova di tale notifica deve essere allegata all'originale notificato presso la Federazione.

Non è dovuta alcuna tassa. Il termine per le controdeduzioni dei controinteressati è di 48 ore dal ricevimento del ricorso.

I ricorsi sono esaminati e decisi in via di urgenza, entro i 5 giorni antecedenti la data di svolgimento dell'Assemblea. In base alle decisioni adottate, la Segreteria Generale compila una nota di emendamento dell'elenco degli aventi diritto a voto, con l'indicazione delle eventuali variazioni e dei ricorsi respinti. Analogamente, in relazione ai ricorsi avverso la non ammissione di candidature, la Segreteria Generale compila l'elenco definitivo dei candidati.

Le decisioni sui ricorsi sono definitive. Esse sono comunicate tempestivamente agli interessati con ogni mezzo utile.

Avverso la validità o le deliberazioni delle Assemblee periferiche può essere presentato ricorso secondo le modalità e procedure di cui all'art. 48 *quinquies* del Regolamento di Giustizia federale.

La Segreteria Generale, ricevuto il verbale dell'Assemblea e gli eventuali ricorsi, sottopone gli stessi al Consiglio federale che, effettuato il controllo di legittimità e assunta ogni occorrente decisione in ordine agli eventuali ricorsi, convalida o meno i risultati delle elezioni in occasione della sua prima riunione utile e ne dà comunicazione formale al Comitato interessato e agli eventuali ricorrenti.

In caso di mancata convalida dei risultati delle elezioni, il Consiglio Federale assume i provvedimenti conseguenti per garantire la funzionalità del Comitato ed il regolare andamento dell'attività federale.

Articolo 34 – Procedure per l'elezione dei delegati degli atleti e dei tecnici nelle sessioni elettive regionali

Al termine del quadriennio il Presidente Regionale istituisce apposite sessioni elettive per eleggere i delegati della categoria degli atleti e dei tecnici che hanno titolo a partecipare, per tutto il successivo quadriennio, alle Assemblee Generali Nazionali, nonché, eventualmente, alle Assemblee Nazionali di Categoria, ai sensi degli articoli 17 e 21 dello Statuto.

1. Determinazione del numero dei delegati.

Gli atleti ed i tecnici sono rappresentati in tutte le Assemblee Generali Nazionali da un numero di delegati pari rispettivamente al 20% ed al 10% delle società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate ed aventi diritto di voto alla data di indizione dell'Assemblea.

Il numero dei delegati da eleggere è comunicato a ciascun Comitato Regionale dalla Segreteria Generale che effettua il calcolo del numero dei delegati sul numero di Affiliate, distinte per regione di appartenenza che, alla data anche solo programmata di celebrazione dell'Assemblea Nazionale, avranno maturato l'anzianità prevista per l'esercizio del diritto di voto, indipendentemente dalla sussistenza degli altri requisiti per il diritto di voto di cui all'art. 7, comma 2, dello Statuto. Qualora alla data di indizione dell'Assemblea Nazionale, il diritto di voto non sia riconosciuto ad alcune Affiliate per carenza dei requisiti di cui all'art. 7, comma 2, dello Statuto, la Segreteria Federale ricalcolerà il numero dei delegati spettanti per regione.

I valori decimali eventualmente risultanti dal calcolo di cui sopra sono arrotondati per eccesso o per difetto a seconda che tale valore sia superiore oppure pari o inferiore a 0,5.

Nel caso in cui non fosse ancora indetta l'Assemblea Nazionale, si farà riferimento ai termini ultimi previsti statutariamente del 15 marzo per l'Assemblea elettiva quadriennale.

Qualora l'Assemblea Nazionale elettiva venga celebrata in via straordinaria per il rinnovo degli Organi elettivi a seguito di loro decadenza – e tale rinnovo abbia validità per il quadriennio successivo – le elezioni dei delegati da eleggere per la rappresentanza della componente atleti e tecnici per il quadriennio successivo potranno essere svolte contestualmente alle assemblee indette per il rinnovo degli organi territoriali elettivi in data immediatamente successiva all'Assemblea Nazionale utilizzando, in tal caso, per la determinazione del numero dei delegati da eleggere, i medesimi dati acquisiti in occasione dell'Assemblea Nazionale elettiva straordinaria già celebrata.

2. Convocazione. I Presidenti dei Comitati Regionali convocano le sessioni elettive almeno 30 giorni prima della celebrazione attraverso la pubblicazione sul sito Internet del Comitato. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'orario delle votazioni (non inferiore a 6 ore). Unitamente alla convocazione è inviato il modulo per la presentazione della candidatura e per il rilascio della delega.

Hanno diritto di voto, ciascuno per la categoria di appartenenza gli atleti maggiorenni, ed in attività, regolarmente tesserati presso una Affiliata avente sede nel territorio di competenza del Comitato Regionale ed i tecnici maggiorenni ed in attività, regolarmente tesserati, e residenti nel territorio di competenza del Comitato Regionale.

3. Elezione dei rappresentanti delle categorie. I delegati di categoria sono eletti nel numero indicato dalla Segreteria Generale e scelti tra i candidati idonei a rivestire tale ruolo secondo le indicazioni fornite da ciascun Comitato Regionale. Le candidature dovranno pervenire sottoscritte, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, entro i **15 giorni** precedenti alla data di svolgimento della sessione con consegna di lettera a mano nelle ore d'ufficio con contestuale annotazione sul protocollo generale o con invio di lettera raccomandata per il tramite del servizio postale nazionale o altro servizio di recapito, facendo comunque fede il timbro postale di arrivo ovvero la ricevuta di consegna; o tramite posta elettronica certificata presso il Comitato Regionale che, verificati i requisiti di ammissibilità, ne pubblica immediatamente l'elenco sul sito web federale almeno 7 giorni prima dello svolgimento della sessione elettiva.

Sono escluse le candidature per carenza del requisito di regolare tesseramento alla data di presentazione della candidatura e per sanzioni disciplinari di squalifica o inibizione pendenti al deposito della candidatura.

Sono eleggibili quali delegati atleti gli atleti maggiorenni regolarmente tesserati alla FIDESM presso Affiliate aventi sede nel territorio della Regione e in attività; quali delegati tecnici i tecnici iscritti nei ruoli federali aventi la propria residenza nel territorio della Regione regolarmente tesserati alla FIDESM e in attività.

Le preferenze da indicare sono fino ad un massimo del numero pari a quello dei posti disponibili. Sono eletti coloro i quali hanno riportato il maggior numero dei voti; in caso di parità prevale in graduatoria il più anziano di età anagrafica.

4. Svolgimento. L'elezione è regolata, salvo espressa previsione degli artt. 21 e 51 dello Statuto, dall'art. 34 del presente Regolamento.

Le operazioni di voto sono organizzate e gestite dalla Commissione Elettorale nominata dal Comitato Regionale e composta da un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario.

Il Comitato Regionale nomina la Commissione di Scrutinio composta da almeno due componenti cui è affidato il compito di controllare il regolare svolgimento delle operazioni di voto.

Gli aventi diritto al voto dovranno presentarsi muniti di numero tessera e documento di identità.

Nelle sessioni elettive regionali è ammesso il rilascio di al massimo due deleghe da parte degli atleti e dei tecnici a favore di altri atleti o tecnici della medesima categoria e della stessa Regione di appartenenza. Le deleghe consegnate ai seggi elettorali in sede di accredito dovranno contenere le generalità, la firma e la copia del documento di identità del soggetto delegante e riportare le generalità del soggetto delegato.

La Commissione Elettorale, accertata la costituzione delle postazioni allestite per l'accredito consente l'accesso degli aventi diritto a voto per consentire le operazioni di accredito. Procedo all'identificazione di ciascun elettore, tramite valido documento di riconoscimento verificando che lo stesso sia incluso nell'elenco degli aventi diritto al voto. Accertata la regolare posizione dell'elettore, lo stesso deve firmare l'elenco dei votanti in corrispondenza del proprio nominativo e può quindi ricevere la scheda elettorale per recarsi presso la cabina elettorale.

Completata tale operazione l'elettore deve inserire la propria scheda, debitamente piegata, nell'apposita urna sulla quale sarà indicata la relativa componente, prima di lasciare il seggio. L'espressione palese del voto, prima dell'inserimento della scheda nell'urna, determina la nullità dello stesso, con divieto di inserire la scheda nell'urna ed obbligo per la Commissione Scrutinio di farne menzione sul verbale, al quale deve essere allegata la scheda elettorale relativa.

Nel verbale di scrutinio, rispettivamente per ciascuna votazione, deve essere riportato il numero dei votanti, il numero di preferenze ottenute per ogni candidato, il numero delle schede bianche e quello delle schede nulle.

Al termine delle operazioni la commissione di scrutinio redige un elenco dei candidati e dei voti da ciascuno ottenuti.

All'ora indicata dall'avviso di convocazione Commissione elettorale dichiara chiuse le operazioni di voto. Gli elettori ancora presenti nel seggio hanno comunque diritto di votare.

I verbali e i documenti attestanti le avvenute votazioni e lo scrutinio vanno tempestivamente trasmessi alla Segreteria Generale.

Articolo 35 – Composizione, funzionamento e durata dei comitati periferici

1. La composizione ed il funzionamento dei Comitati Regionali sono disciplinati dagli artt. 53 e ss. dello Statuto.

2. I consiglieri regionali, nella prima riunione eleggono, nel loro seno, un Vicepresidente. Nominano, altresì, un Segretario, tesserato FIDESM, scegliendolo anche tra persone diverse dai componenti il Consiglio regionale.

Il Vicepresidente, in caso di indisponibilità temporanea del Presidente, lo sostituisce integralmente.

3. Il Consiglio del Comitato periferico si riunisce periodicamente, e comunque non meno di 4 volte l'anno.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o anche su richiesta scritta a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata e motivata della metà più uno dei Consiglieri.

La convocazione del Consiglio deve essere portata a conoscenza di tutti i Consiglieri, unitamente all'Ordine del giorno all'ora data e luogo, almeno 3 giorni prima della data di effettuazione.

Alle riunioni del Consiglio Regionale può partecipare senza diritto di voto il delegato di cui al precedente art. 31 quinquies, comma 3, del presente Regolamento Organico, se nominato.

4. Di ogni riunione viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, che deve essere conservato negli archivi del Comitato periferico.

5. I Comitati Periferici, qualora venga loro attribuita, con delibera del Consiglio Federale, autonomia amministrativa contabile, sono tenuti a predisporre ed approvare un bilancio di previsione dell'attività dell'esercizio successivo ed un rendiconto consuntivo dell'attività svolta nell'esercizio precedente, da inviare al Consiglio Federale per la approvazione.



Qualora non siano dotati di autonomia amministrativa, i Comitati presentano al Consiglio Federale relazioni sui programmi di attività e la rendicontazione delle anticipazioni ricevute.

Con apposite norme per la amministrazione e gestione delle strutture periferiche vengono disciplinati gli adempimenti di cui al presente comma.

6. I Comitati periferici devono curare, a livello locale, la promozione della Danzasportiva, del Cheerleading e degli Sport Musicali, incoraggiando e coordinando le iniziative favorevoli allo sviluppo soprattutto del settore giovanile.

7. I Comitati periferici provvedono in particolare:

- a) a indire, organizzare, curare manifestazioni agonistiche, che rientrano nella propria competenza, sviluppare i rapporti tra le Affiliate;
- b) a collaborare con la Segreteria Generale durante le manifestazioni agonistiche nazionali che si svolgono nel territorio di competenza;
- c) a vigilare sull'osservanza, da parte della Affiliata, delle disposizioni di natura tecnica, organizzativa, disciplinare emanate dagli Organi Centrali;
- d) ad istituire e mantenere contatti con gli impianti della Danzasportiva, del Cheerleading e degli Sport Musicali, Enti Pubblici e Sportivi del territorio di competenza;

Valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste per il funzionamento del Consiglio Federale.

Articolo 36 – Il Presidente del Comitato periferico

1. Il Presidente del Comitato periferico è responsabile unitamente ai componenti del Consiglio e del funzionamento dello stesso nei confronti dell'Assemblea periferica e del Consiglio Federale.

2. Al termine dell'incarico, qualunque ne sia la causa, il Presidente del Comitato è tenuto a consegnare, entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento, a chi lo sostituisce documenti e beni d'appartenenza del Comitato, in suo possesso con redazione di apposito verbale di consegna.

3. Il Presidente del Comitato Periferico risponde, unitamente ai componenti il Consiglio Periferico, degli atti compiuti nell'ambito della propria gestione e la Federazione ha azione di responsabilità nei loro confronti, in caso di danni causati al patrimonio federale da cattiva gestione.

Articolo 37 – Il Delegato regionale e territoriale

1. Nelle regioni con un numero di Affiliate aventi diritto al voto inferiore a 10 viene nominato, dal Consiglio Federale, un Delegato il quale ha lo specifico mandato di addivenire alla Costituzione del Comitato periferico.

2. La carica è quadriennale e può essere rinnovata. Il Delegato regionale decade in ogni caso a seguito dell'Assemblea Regionale Elettiva celebrata ai sensi dell'art. 48 comma 2 dello Statuto. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche la decadenza del Delegato Regionale.

3. Rientrano tra le competenze del Delegato:

- a) contribuire, nell'ambito del territorio di competenza alla realizzazione dei fini di cui all'art. 3 dello Statuto, operando per la costituzione ed affiliazione di nuove Associazioni Sportive e per l'assistenza a quelle già esistenti;
- b) informare tempestivamente il Consiglio Federale, di ogni iniziativa o programma dell'attività sportiva realizzabile nel territorio di competenza;
- c) intervenire, nell'interesse della FIDESM e delle Affiliate, presso l'Organizzazione Periferica del CONI, e le Autorità locali;
- d) osservare ed applicare le norme federali, attuare per quanto di competenza, le decisioni del Consiglio Federale.

5. Il Consiglio Federale, su propria iniziativa o su proposta del Presidente o del Delegato Regionale, nomina un Delegato Territoriale, con il compito di rappresentare ai soli fini sportivi la Federazione nei confronti degli enti locali e delle Autorità del territorio, in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno per assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività federali.

6. Il Delegato territoriale promuove localmente lo sviluppo della Danzasportiva, del Cheerleading e degli Sport Musicali, stimolando la costituzione e l'affiliazione di nuovi organismi; sovrintende all'attività federale nell'ambito del territorio di competenza.

7. La carica è quadriennale e può essere rinnovata. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche la decadenza del Delegato territoriale.

8. Al termine del mandato, il Delegato territoriale trasmette al Consiglio Federale, per il tramite del Presidente o del Delegato Regionale, che esprime motivato parere, una relazione dettagliata

sull'attività svolta per consentire a tale organo di procedere alle opportune valutazioni e di adottare ogni provvedimento ritenuto necessario.

Articolo 38 – Le consulte regionali degli atleti e dei tecnici

1. Le Consulte regionali degli Atleti e dei Tecnici costituiscono gli organi rappresentativi di categoria a livello regionale.
2. Essi hanno funzioni propositive e consultive e si rapportano con il corrispondente Comitato Territoriale, al quale propongono argomenti riguardanti l'attività federale nell'ambito della circoscrizione territoriale di appartenenza, ovvero al Consiglio Federale, al quale possono sottoporre tematiche di rilievo sportivo nazionale od internazionale.
3. La convocazione e la direzione dei lavori è affidata al Presidente del Comitato periferico competente, ovvero al rappresentante di categoria eletto nella regione più anziano di età.
4. La convocazione e la celebrazione avvengono senza formalità ma deve esserne dato avviso presso la sede del Comitato regionale e, ove possibile, con mezzi informatici.
5. L'Ordine del giorno delle consulte Regionali è predisposto dai Delegati rappresentanti della categoria eletti nella regione, ovvero in base ad espresse richieste sottoscritte da almeno 20 atleti o 10 tecnici.

CAPO IV – STRUTTURE FEDERALI

Articolo 39 – Funzioni della Segreteria Generale

1. La Segreteria Generale dà esecuzione alle deliberazioni degli Organi Centrali della Federazione.
2. La Segreteria Generale è retta dal Segretario Generale che, nominato dal Presidente previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale, è responsabile del suo funzionamento.
3. Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa della federazione.
4. Il Segretario Generale è in particolare responsabile:
 - a) della conservazione dei documenti contabili e amministrativi;
 - b) della diramazione dei comunicati ufficiali, dell'aggiornamento della corrispondenza, della stesura ed emissione delle convocazioni e dei verbali e sedute di Organi Federali Centrali e dell'ordinata e completa custodia dell'archivio federale;
5. Il Segretario partecipa, senza diritto al voto, alle Assemblee Federali, a tutte le riunioni del Consiglio Federale, del Consiglio di Presidenza e della Consulta dei Presidenti degli Organi Periferici e ne redige i verbali.
6. Il Segretario generale non può ricoprire altre cariche nell'ambito federale.

Articolo 40 – Organizzazione tecnico amministrativa

1. Fanno capo alla Segreteria Generale i seguenti compiti, attraverso i quali la FIDESM persegue il miglior conseguimento delle proprie finalità, e a cui possono corrispondere articolazioni organizzative delineate dal Consiglio Federale:
 - a) Segreteria, affari generali e legali;
 - b) Tesseramento;
 - c) Area tecnico/sportiva;
 - d) Amministrazione, contabilità e bilancio;
 - e) Marketing e stampa;
 - f) Patrimonio, sviluppo e IT.
2. L'ordinamento e il funzionamento di tali articolazioni è regolato con delibere del Consiglio Federale nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti federali

Articolo 41 – Il Settore Tecnico Federale

1. Il Settore Tecnico Federale (STF), è la struttura della FIDESM preposta alla cura, all'organizzazione, alla realizzazione di tutte le attività relative alla formazione, inquadramento, aggiornamento dei Tecnici Federali a tutti i livelli e per tutte le specialità della Danzasportiva, del Cheerleading e degli Sport Musicali.
2. Il STF ha le competenze di cui all'art. 61 dello Statuto Federale.

3. L'organizzazione ed il funzionamento del Settore Tecnico è regolato dalle norme del presente Regolamento e del Regolamento del Settore Tecnico da sottoporre all'approvazione del CONI.

Articolo 42 – Il Settore Arbitrale Federale

1. Il Settore Arbitrale federale (SAF) è la struttura della FIDESM che, in base all'art. 62 dello Statuto, è preposta alla cura, all'organizzazione, alla realizzazione di tutte le attività relative alla formazione, inquadramento, aggiornamento degli Ufficiali di Gara, nei ruoli federali.
2. Il SAF ha le competenze di cui all'art. 62 dello Statuto Federale.
3. L'organizzazione ed il funzionamento del Settore Arbitrale è regolato dalle norme del Regolamento del Settore Arbitrale da sottoporre all'approvazione del CONI.

Articolo 43 – Commissione Federale Atleti

1. È istituita, con carattere permanente, la Commissione Federale Atleti composta e disciplinata da apposito Regolamento da redigersi in sintonia con il regolamento della Commissione nazionale Atleti del CONI e da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale.

Articolo 43bis – Commissione Federale Tecnici

1. È istituita, con carattere permanente, la Commissione Federale Tecnici composta e disciplinata da apposito Regolamento da redigersi in sintonia con il regolamento della Commissione nazionale Tecnici del CONI e da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale.

CAPO V – ORGANI DI GIUSTIZIA

Articolo 44 – Funzionamento e procedure

1. Le competenze, l'organizzazione ed il funzionamento degli Organi di giustizia federali, nonché le disposizioni sanzionatorie e procedurali sono disciplinate dagli artt. da 63 a 71 dello Statuto, nonché dall'apposito Regolamento di Giustizia della FIDESM.


CAPO VI – DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 45 – Logotipo, marchio e diritti della FIDESM

1. Il logotipo della FIDESM si compone di due centri concentrici di differenti dimensioni, entrambi su campo bianco. Il cerchio esterno contiene la scritta di colore blu Federazione Italiana Danzasportiva e Sport Musicali. Il cerchio interno contiene al centro la scritta FIDESM, ed è suddiviso in quattro quadranti, due di colore bianco, uno di colore verde, uno di colore rosso, con all'interno figure di colore verde, bianco, rosso, grigio e blu, rappresentanti i Dipartimenti della Federazione della Danza Sportiva, del Cheerleading, della Pole Dance, della Aerial Dance, del Jump Rope e delle Majorette.
2. La FIDESM è titolare, in via esclusiva, di tutti i diritti relativi al proprio marchio distintivo, nonché al logotipo, simboli ed emblemi, regolarmente registrati secondo la legislazione italiana in materia. L'utilizzo dei segni distintivi di proprietà della FIDESM è consentito senza preventiva autorizzazione ai soli Organi, Dipartimenti e Settori della FIDESM, nell'ambito delle attività autorizzate e riconosciute dalla Federazione stessa. L'utilizzo da parte di altri soggetti, ivi compresi i tesserati e le Affiliate, è subordinato a preventivi e formali atti autorizzativi della FIDESM.
3. La mancata osservanza di quanto disposto al precedente comma 2, costituisce, per i tesserati e le Affiliate, violazione disciplinare, secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia e ferma restando ogni tutela dinanzi alle autorità giudiziarie dell'ordinamento statale. Il Consiglio Federale ha facoltà, altresì, di disciplinare le suddette materie, con appositi regolamenti.
4. La FIDESM può concedere, in via esclusiva o meno e con ampia facoltà di sublicenza, i diritti di cui al precedente comma 2 del presente articolo.

Articolo 46 – Pubblicazione degli atti federali

1. La pubblicazione degli atti e dei comunicati ufficiali federali, a cura della Segreteria Generale, avviene mediante inserimento sul sito Internet federale. La Segreteria Generale curerà, inoltre, la





CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

trasmissione degli atti e comunicati ufficiali agli Organi Periferici per quanto di loro eventuale competenza.

Gli atti ufficiali della FIDESM per i quali non siano previste particolari modalità di notifica, si intendono conosciuti dalle Affiliate e tesserati all'atto della loro pubblicazione sul sito internet ufficiale della Federazione.

Articolo 47 – Entrata in vigore

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Allegato A – Standard di Regolamento di Dipartimento

Standard di

REGOLAMENTO DI DIPARTIMENTO

Premessa

L'Assemblea Nazionale Generale Straordinaria in data 24 febbraio 2024 ha approvato il nuovo testo di Statuto Federale. Tale Statuto è stato successivamente approvato ai fini sportivi dalla Giunta Nazionale del CONI con delibera n. 66 del 14 marzo 2024.

In seguito, lo Statuto è stato altresì modificato dal Commissario ad acta e approvato dalla Giunta CONI per l'adeguamento alle novità normative intervenute medio tempore.

L'art. 14 dello Statuto istituisce presso la FIDESM i seguenti Dipartimenti:

- a) il Dipartimento Danza Sportiva;*
- b) il Dipartimento Cheerleading e Cheersport;*
- c) il Dipartimento Majorette;*
- d) il Dipartimento Aerial Dance e Pole Dance e Jump Rope;*
- e) il Dipartimento Danzasportiva e Sport Musicali per Tutti.*

Il Regolamento Organico approvato con delibera _____, ne regola ulteriormente il funzionamento.

Statuto e Regolamento Organico prevedono che, in conformità alle disposizioni ivi previste, ciascun Dipartimento predisponga e approvi un proprio Regolamento di Dipartimento.

Tale Regolamento è trasmesso entro 15 giorni dalla sua approvazione al Consiglio Federale per la definitiva approvazione. Se approvato dal Consiglio Federale, il Regolamento di Dipartimento è promulgato dal Presidente Federale e successivamente pubblicato sul sito federale. Il Regolamento di Dipartimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito federale, salvo diversamente stabilito.

pubblicazione sul sito federale, salvo diversamente stabilito.

Il Regolamento di Dipartimento elenca le discipline sportive per le quali il Dipartimento svolge le funzioni di cui all'art. 43, comma 5, dello Statuto Federale, nei limiti previsti dallo stesso Statuto e dal Regolamento Organico.

Il Regolamento di Dipartimento regola il funzionamento del Dipartimento, secondo le specificità delle proprie discipline, fermo quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento Organico e dal Regolamento di Giustizia, nonché dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità e da ogni Regolamento centrale della FIDESM.


Regolamento centrale della FIDESM.

Il presente documento contiene un possibile standard di Regolamento di Dipartimento.

Ove si intenda adottare questo standard, occorrerà apportare le necessarie modifiche e i coerenti adattamenti, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del Dipartimento.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e autonomia del Dipartimento



1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento _____, fermo quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento Organico e dal Regolamento di Giustizia, nonché dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità e da ogni Regolamento centrale della FIDESM.
2. Il Dipartimento ha la propria sede presso la sede della Federazione.
3. Fermo quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento Organico, nonché dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità e dal RASF Regolamento dell'Attività Sportiva federale, il Dipartimento è dotato di autonomia organizzativa e tecnica, nell'ambito delle risorse economico-finanziarie ad esso assegnate dal Consiglio Federale in sede di approvazione del bilancio preventivo annuale della FIDESM.

Art. 2 – Discipline e funzioni del Dipartimento

1. Al Dipartimento sono deputate le seguenti discipline sportive di competenza:
 - a) _____;
 - b) _____;
 - c) _____.
2. Fermi i limiti di cui all'art. 1, il Dipartimento persegue i seguenti obiettivi:
 - a) promuove la diffusione e la pratica delle discipline sportive di competenza del Dipartimento a livello nazionale e internazionale;
 - b) promuove e coordina, con i competenti Organi della Federazione, la formazione e l'aggiornamento tecnico di atleti, tecnici, giudici e dirigenti sportivi della FIDESM, afferenti alle discipline sportive di competenza;
 - c) collabora con il Settore Tecnico Federale e con il Settore Tecnico Arbitrale per sviluppare adeguati percorsi di formazione;
 - d) sostiene e incentiva lo sviluppo delle Affiliate nelle discipline sportive di competenza, anche fornendo supporto organizzativo e logistico, in coordinamento con i competenti Organi della Federazione;
 - e) garantisce il coordinamento di ogni attività nell'ambito delle discipline sportive di competenza con le indicazioni e i provvedimenti della Federazione;
 - f) promuove le competizioni ufficiali delle discipline sportive di competenza, nel rispetto dello Statuto Federale, del Regolamento Organico e della normativa federale, nonché dei regolamenti tecnici e del presente Regolamento;
 - g) persegue ogni altro obiettivo e svolge le ulteriori funzioni attribuitegli dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico, nonché delegategli dai competenti Organi della Federazione.

TITOLO II – STRUTTURA DEL DIPARTIMENTO

Art. 3 – Organi del Dipartimento

1. Sono Organi del Dipartimento:

- a) l'Assemblea di Dipartimento;
- b) il Consiglio di Dipartimento;
- c) il Presidente di Dipartimento.

Capo I – L'Assemblea di Dipartimento

Art. 4 – Disposizioni generali e composizione

1. L'Assemblea di Dipartimento è il massimo organo del Dipartimento e ad essa spettano poteri deliberativi, nei limiti di cui all'art. 1 del presente Regolamento. Essa è indetta dal Consiglio Federale e convocata dal Presidente Federale, con le modalità di cui al successivo art. 6 del presente Regolamento.
2. L'Assemblea di Dipartimento è composta dai Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto, che svolgono l'attività sportiva deputata al Dipartimento. A tal fine, si intende per attività sportiva continuativa la partecipazione ad almeno due competizioni ufficiali organizzate dalla FIDESM ai sensi dell'art. 7, comma 2, dello Statuto, e dell'art. 31 quater del Regolamento Organico. Sono ammesse deleghe nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 24 e 43, comma 4, dello Statuto.
3. Per tutto quanto non previsto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Organico previste per l'Assemblea Nazionale.

Art. 5 – Attribuzioni dell'Assemblea di Dipartimento

1. L'Assemblea di Dipartimento può essere convocata in seduta ordinaria o straordinaria e può svolgersi in forma elettronica a distanza, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 25 dello Statuto.
2. L'Assemblea ordinaria:
 - a. elegge, con votazioni separate, non oltre 180 giorni dallo svolgimento dell'Assemblea Nazionale ordinaria in funzione elettiva, i componenti delle cariche di Dipartimento nel seguente ordine:
 - il Presidente di Dipartimento;
 - i componenti del Consiglio di Dipartimento.
 - b. fissa gli indirizzi programmatici per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
 - c. delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno, nei limiti delle relative competenze.
3. L'Assemblea straordinaria:
 - a) elegge, con votazioni separate, nelle ipotesi di vacanze verificatesi prima della ordinaria scadenza del mandato previste dal presente Regolamento, il Presidente di Dipartimento, l'intero Consiglio di Dipartimento decaduto ovvero singoli componenti di esso;
 - b) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, nei limiti delle relative competenze.

Art. 6 – Modalità di convocazione



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

1. L'Assemblea di Dipartimento è convocata dal Presidente Federale, mediante avviso formulato e trasmesso secondo le modalità, i termini e le procedure di cui all'art. 18 dello Statuto.
2. Il Consiglio Federale determina il luogo e la data di svolgimento dell'Assemblea e gli argomenti da porre all'ordine del giorno, nel rispetto delle disposizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento Organico.
3. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno dei lavori e degli aventi diritto al voto.
4. In caso di Assemblea celebrata in funzione elettiva si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste in materia dallo Statuto e dal Regolamento Organico.

Art. 7 – Validità e svolgimento

1. Per la regolare costituzione dell'Assemblea ordinaria e dell'Assemblea straordinaria è necessaria, in prima convocazione, la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto di voto.
2. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. In caso di Assemblea elettiva devono essere presenti almeno il 35% degli aventi diritto di voto. Il Presidente, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, viene eletto alle condizioni previste dall'art. 74 comma 3, dello Statuto.
3. L'intervallo tra la prima e la seconda convocazione non può essere inferiore ad un'ora.
4. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea sono regolate dall'art. 25 dello Statuto e dalle corrispondenti disposizioni del Regolamento Organico, in quanto compatibili.

Art. 8 – votazione e deliberazioni

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del presente Regolamento, per l'elezione del Presidente di Dipartimento, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi dagli intervenuti.
2. Le votazioni hanno luogo, di regola, in modo palese, per alzata di mano o a mezzo di sistemi informatici equipollenti e controprova nei casi dubbi, salvo diversa decisione del Presidente dell'Assemblea.
3. La votazione ha luogo per appello nominale o a scrutinio segreto se ne viene fatta richiesta dalla maggioranza dei partecipanti all'Assemblea aventi diritto a voto. Tutte le votazioni per le cariche elettive sono svolte a scrutinio segreto.
4. La richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella per appello nominale.
5. Nell'Assemblea celebrata in funzione elettiva, il voto è esercitato in ogni caso in forma elettronica, secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto e la sua segretezza, nel rispetto delle modalità e regole uniformi disciplinate dalla Giunta Nazionale del CONI.
6. Le deliberazioni regolarmente approvate sono obbligatorie per tutte le Affiliate e i tesserati afferenti al Dipartimento e vincolano anche gli assenti ed i dissanzienti.
7. Di ogni Assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della stessa, che deve essere depositato presso la Segreteria Generale entro 15 giorni dalla data del

relativo svolgimento. La pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

8. Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate dal Tribunale federale su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.

Capo II – Il Consiglio di Dipartimento

Art. 9 – Composizione e decadenza

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di governo del Dipartimento, cui spettano funzioni tecnico-organizzative e consultive nelle discipline e attività sportive federali di competenza, fermi i limiti di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
2. Il Consiglio di Dipartimento è composto da 7 componenti, compreso il Presidente che lo presiede, eletti dall'Assemblea, e garantisce il principio di democrazia interna per l'elezione di tutti gli organi, nonché la rappresentanza del genere meno rappresentato, secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 2, dello Statuto.
3. Fermo quanto previsto dagli artt. 43, commi 4, 5, 6 e 7, nonché 80 dello Statuto, il Consiglio di Dipartimento è composto da 7 componenti. Il Consiglio di Dipartimento è composto da 9 componenti ove nel Dipartimento il numero di Affiliati sia maggiore di 200 affiliati. Per quanto non disciplinato si applicano, nei limiti della compatibilità, le disposizioni di cui all'art. 30 dello Statuto.
4. Nella prima riunione utile il Consiglio di Dipartimento elegge tra i suoi componenti, con votazione separata, un Vice-Presidente.
5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo dello stesso.
6. Salvi i casi di decadenza, i consiglieri di Dipartimento durano in carica per il quadriennio Olimpico e possono svolgere più mandati.
7. Per le ipotesi di decadenza si applica, per quanto compatibile, l'art. 33 dello Statuto.

Art. 10 – Attribuzioni

1. Il Consiglio di Dipartimento garantisce il perseguimento delle finalità previste dall'art. 1 del presente Regolamento, in conformità delle direttive generali e degli indirizzi programmatici espressi dall'Assemblea di Dipartimento.
2. Il Consiglio di Dipartimento, fermo quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento Organico e dal Regolamento di Giustizia, nonché dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità e da ogni Regolamento centrale della FIDESM:
 - a. delibera le modalità di attuazione degli indirizzi programmatici fissati dall'Assemblea di Dipartimento, nell'ambito delle discipline sportive di competenza e nel rispetto delle disposizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento Organico;
 - b. predispone programmi di attività e schemi di regolamenti tecnici da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale;
 - c. redige il rendiconto e il budget annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale;
 - d. delibera in ordine alla ratifica dei provvedimenti assunti in via di urgenza dal Presidente, verificando la effettiva legittimità del potere esercitato da tali organi;
 - e. propone le disposizioni necessarie per lo svolgimento dell'attività nell'ambito delle discipline

- sportive di competenza, nei limiti di cui all'art. 1 del presente Regolamento;
- f. relaziona, con cadenza annuale, al Consiglio Federale sulle attività svolte;
 - g. formula l'indicazione di cui all'art. 31, comma 2, lett. p), dello Statuto, per le Regioni nelle quali le Affiliate che praticano le discipline sportive deputate al Dipartimento siano uguali o superiori a 10;
 - h. delibera l'approvazione del Regolamento di Dipartimento, nonché ogni sua modifica con le modalità di cui al successivo art. 11, comma 5, del presente Regolamento;
 - i. segnala al Consiglio Federale i casi di carenza funzionamento dei delegati di cui alla precedente lettera g, per i provvedimenti di competenza;
 - j. svolge altresì le funzioni di cui all'art. 43, comma 5, dello Statuto, nonché tutte le altre funzioni ad esso delegate dal Consiglio Federale o previste dal Regolamento Organico o dal presente Regolamento, nei limiti dello Statuto.
3. Il Consiglio di Dipartimento può altresì richiedere al Consiglio Federale, con apposita richiesta motivata, l'indizione dell'Assemblea di Dipartimento.

Art. 11 – Convocazione e validità delle deliberazioni

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato:
 - a) in tutti i casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno;
 - b) quando ne venga avanzata espressa e motivata richiesta da almeno la metà più uno dei suoi componenti.
2. La convocazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno, deve essere effettuata, a mezzo lettera raccomandata, telegramma o telefax o posta elettronica, almeno 5 giorni prima della data stabilita per la seduta.
3. Il Consiglio di Dipartimento è costituito con il numero non inferiore alla maggioranza dei suoi Componenti, incluso il Presidente, e approva le delibere a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente di Dipartimento o, in caso di assenza, del Vice-Presidente. La delibera di approvazione del Regolamento di Dipartimento e quella per ogni sua modifica è approvata con maggioranza di due terzi dei Componenti aventi diritto al voto. Alle modifiche del Regolamento, si applica la medesima procedura per la sua predisposizione e approvazione, di cui all'art. 31 ter, comma 1, del Regolamento Organico.
4. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce almeno quattro volte nel corso dell'anno.
5. La riunione può essere effettuata anche in via telematica o mediante altro idoneo strumento di comunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione ed intervenire in tempo reale.
6. In tal caso il verbale contenente gli interventi dei componenti viene sottoscritto nella successiva riunione e le deliberazioni assunte sono valide ove riportino l'indicazione del voto espresso e la sottoscrizione del Presidente e del Segretario Generale.
7. Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto a voto, esperti in determinate materie oggetto di singole decisioni da adottare ed, in genere, ogni altra persona idonea ad esprimere un qualificato parere sugli specifici argomenti posti all'ordine del giorno.
8. Le deliberazioni del Consiglio di Dipartimento contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate dal Tribunale federale su ricorso di un componente, assente o dissenziente, o del Consiglio di Dipartimento.

Capo III – Il Presidente di Dipartimento

Art. 12 – Elezioni

1. Il Presidente di Dipartimento viene eletto dall'Assemblea di Dipartimento, in conformità con quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Organico, e dura in carica per l'intero quadriennio Olimpico.
2. Fermo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Organico, il Presidente è eletto dall'Assemblea di Dipartimento, anche in caso di ballottaggio, con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli, fatte salve le previsioni di cui al precedente art. 7, comma 2, del presente Regolamento.
3. Si applicano per quanto compatibili e se non diversamente disciplinati le norme statutarie in materia di elezione del Presidente Federale.

Art. 13 – Attribuzioni

1. Il Presidente di Dipartimento, in particolare:
 - ha la funzione di rappresentanza del Dipartimento nei rapporti con gli Organi centrali e territoriali della Federazione, nonché in occasione delle competizioni e manifestazioni sportive ufficiali organizzate dalla Federazione, nell'ambito delle discipline sportive di competenza del Dipartimento;
 - esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al Dipartimento, nel rispetto delle disposizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento Organico;
 - presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo e al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti;
 - convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Dipartimento previa formulazione dell'ordine del giorno;
 - vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Dipartimento;
 - sottoscrive gli atti del Dipartimento e può delegarne la firma;
 - assegna compiti operativi specifici all'interno del Consiglio di Dipartimento, nel rispetto delle disposizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento Organico;
 - partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Federale;
 - coordina il Consiglio di Dipartimento e lo rappresenta nel Consiglio Federale, secondo quanto previsto dall'art. 32 dello Statuto.
2. Nei casi di estrema urgenza che non consentano la tempestiva convocazione del Consiglio di Dipartimento, il Presidente può assumere e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti necessari, anche su materie non delegabili del Consiglio di Dipartimento, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima riunione utile successiva alla loro adozione, ed eccezione delle materie di esplicita competenza del Presidente di Dipartimento e delle deleghe a lui assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio Federale o del Consiglio di Dipartimento stesso.
3. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri di Dipartimento l'espletamento di incarichi specifici o la trattazione di singole materie, purché non rientranti nella competenza esclusiva sua o del Consiglio di Dipartimento, nel rispetto delle disposizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento Organico.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte da un Vice-Presidente nominato ai sensi dell'art. 9, comma 4, del presente Regolamento.
5. Il Vice-Presidente decade per revoca motivata dell'incarico dal Consiglio di Dipartimento. La medesima delibera di revoca nomina altresì il suo sostituto con le medesime modalità di cui al precedente art. 9, comma 4, del presente Regolamento.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

Art. 14 – Durata delle cariche e regime di incompatibilità e inconfiribilità

1. Le cariche del Dipartimento hanno la durata di quattro anni, coincidente con la durata del quadriennio olimpico, e cessano comunque alla scadenza di esso, anche nel caso in cui nel corso di tale periodo siano state indette nuove elezioni per sostituire i componenti degli organi venuti meno per una qualunque causa.
2. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Dipartimento non sono soggetti al regime di incompatibilità e inconfiribilità con altre cariche e/o incarichi, anche di natura professionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 73 dello Statuto, dal Regolamento Organico e dal Codice Etico.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 – Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, il Presidente e il Consiglio di Dipartimento sono eletti entro il 15 marzo 2026 e scadono alla scadenza del quadriennio olimpico.
2. Il Consiglio Federale ha potere di interpretazione autentica del presente Regolamento.
3. Per quanto non espressamente previsto si rinvia allo Statuto e al Regolamento Organico della Federazione, nonché alla normativa federale.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito federale.